

Documento Tabellare

2026-2029 - Rev. 01

(con modifiche correlate ad accoglimento parziale di osservazioni e a correzione di errori materiali, come da nota del Presidente del Tribunale P. 4056/25 del 14 marzo 2025)

1. e 2. Unità e Materie-unità

Il nuovo assetto organizzativo del Tribunale proposto si articola nella seguente struttura per sezioni, con le relative attribuzioni di competenze tabellari, indicate con estrema sintesi rappresentando che i codici oggetto attribuiti alle sezioni devono ritenersi parte integrante del progetto tabellare quanto alle competenze interne.

SEZIONE VIRTUALE DEL CAPO DELL'UFFICIO Presidente del Tribunale
- procedure di liquidazione, non generale, delle associazioni, fondazioni e altri enti; nomina curatori speciali <i>ante causam</i> (art. 78 c.p.c.); nomina arbitri e incidenti procedurali connessi (ricusazioni, opposizione liquidazione compensi), con possibilità di delega in relazione alle specifiche competenze; nomina esperti, valutatori e altre figure demandate alla Presidenza del Tribunale di Milano da convenzioni contrattuali, autorizzazioni trapianti di organi; provvedimenti sulle richieste di astensione dei giudici ordinari e dei giudici onorari del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho; iscrizione nel pubblico registro della stampa dei periodici; - inoltre, il Presidente del Tribunale partecipa al collegio della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione - con organizzazione e attribuzione degli affari da parte della presidente di sezione - nella misura di un'udienza al mese secondo il calendario che sarà concordato con la presidente stessa.

SETTORE CIVILE

È prevista l'attribuzione ad ogni sezione della competenza esclusiva per materie determinate. Le motivazioni dei raggruppamenti e delle complessive specializzazioni delle singole sezioni insieme con la nuova determinazione della composizione numerica di ciascuna sezione sono esposte nel Documento Organizzativo Generale (D.O.G.).

Il periodico rilevamento informatico dei dati relativi alle pendenze ed ai flussi di sopravvenienza nelle varie materie, consentirà, se necessario, successivi aggiustamenti delle materie attribuite a ciascuna sezione in maniera da perequare i carichi di lavoro e rivedere le competenze specialistiche in applicazione della circolare sulle Tabelle 2026/2029.

A ciascuna sezione civile è attribuita la specializzazione a fianco indicata in via generale e salvo più specifica articolazione nella parte relativa alla sezione:

Prima civile

diritti della persona: immagine, riservatezza, privacy, onore e reputazione (diffamazione a mezzo stampa e con mezzi di comunicazione di massa), definizione dei caratteri sessuali, mutamento di sesso. Atti discriminatori. Associazioni e fondazioni; trust; adozione di soggetti maggiorenni. Responsabilità civile professionale. Controversie nei confronti della P.A.; diritto tributario.

Seconda civile

Procedure previste dal CCII, dalla Legge Fallimentare e da leggi speciali connesse; provvedimenti in seno al percorso di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa; azioni revocatorie e surrogatorie.

Terza civile

Esecuzioni mobiliari, immobiliari e contenzioso connesso.

Quarta civile

Diritti reali, possesso, successioni, compravendita mobiliare e immobiliare.

Quinta civile

prestazione d'opera intellettuale – altri contratti d'opera (non manuale) – mandato – arbitraggio, perizia contrattuale – mediazione – transazione – contratti tipici non attribuiti ad altre sezioni – contratti di distribuzione - franchising – indebito oggettivo e soggettivo – promessa di pagamento e ricognizione di debito – arricchimento senza causa

Sesta civile

intermediazione finanziaria (S.I.M.), contratti di borsa, assicurazione, leasing, factoring.

Cause in materia di rapporti bancari, titoli di credito, mutuo, fideiussione e polizza fideiussoria.
Cessione di credito

Settima civile

Appalto e altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (compresa responsabilità ex art. 1669 c.c.), prestazione d'opera manuale e artigianale in qualunque forma giuridica prestata, deposito, subfornitura e contratti atipici non attribuiti ad altre sezioni.

Ottava civile

Tutela, curatela e protezione dei soggetti deboli amministrazione di sostegno.

Nona civile

Famiglia.

Decima civile

Responsabilità extracontrattuale.

Undicesima civile

Trasporto, agenzia, somministrazione, concessione di vendita, contratti in materia informatica e di internet, hardware e software, contratti pubblicitari e contratti in materia di viaggi.

Dodicesima civile

Affari immigrazione, protezione internazionale, cittadinanza e apolidia.

Tredicesima civile

Locazione e comodato di immobili - occupazione senza titolo di immobile - condominio - noleggio - locazione e comodato di beni mobili - affitto di azienda.

Quattordicesima civile (Sezione Specializzata Impresa A) - Tribunale per l'Impresa

Competente per le materie di cui alle lettere a), b), c) e d) art. 3 comma 1°, D. Lgs. 27 giugno 2003, così come modificato dal D.L. n. 1/2012 conv. L. n. 27/2012, nonché le ulteriori materie previste nelle precedenti tabelle del Tribunale quali di competenza della ex S.S.P.I.I. (privative industriali, diritto d'autore, concorrenza sleale, *antitrust*; appalto pubblico; cessione di azienda.

Quindicesima civile (Sezione Specializzata Impresa B) - Tribunale per l'Impresa:

Competente per le materie di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 27 giugno 2003 cit., nonché per tutti i procedimenti in materia societaria (cooperative, consorzi); appalto pubblico; cessione di azienda; querela di falso in via principale.

Sezione Lavoro

Controversie di lavoro e previdenziali - opposizioni a ordinanza ingiunzione in materia di lavoro e previdenza

I procedimenti per ingiunzione e per l'apposizione della formula esecutiva monitoria, nonché le ingiunzioni comunitarie sono assegnati a tutte le sezioni in ragione del numero dei giudici che ne fanno parte.

SEZIONE	COMPETENZA SEZIONI CIVILI TRIBUNALE MILANO
1	Diritti della persona: immagine, riservatezza, privacy, onore e reputazione (diffamazione a mezzo stampa e con mezzi di comunicazione di massa), definizione dei caratteri sessuali, mutamento di sesso. Atti discriminatori. Associazioni e fondazioni; trust; adozione di soggetti maggiorenni. Responsabilità civile professionale. Controversie nei confronti della P.A. Diritto tributario. Sicid - 01
2	Procedure previste dal CCII, dalla Legge Fallimentare e da leggi speciali connesse; provvedimenti in seno al percorso di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa; azioni revocatorie e surrogatorie. Sicid - 02 Siecic - C01 Siecic - CONC
3	Esecuzioni mobiliari, immobiliari e contenzioso connesso. Sicid - 03 Siecic - I01 Siecic - IMM Siecic - M01 Siecic - MOB

4	Diritti reali, possesso, successioni, compravendita mobiliare e immobiliare. Sicid - 04
5	Prestazione d'opera intellettuale, altri contratti d'opera (non manuale), mandato, arbitraggio, perizia contrattuale, mediazione, transazione, contratti tipici non attribuiti ad altre sezioni, contratti di distribuzione, franchising, indebito oggettivo e soggettivo, promessa di pagamento e ricognizione di debito, arricchimento senza causa. Sicid - 05
6	Intermediazione finanziaria (S.I.M.), contratti di borsa, assicurazione, leasing, factoring, cause in materia di rapporti bancari, titoli di credito, mutuo, fideiussione e polizza fideiussoria. Cessione di credito. Sicid - 06
7	Appalto e altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (compresa responsabilità ex art. 1669 c.c.), prestazione d'opera manuale e artigianale in qualunque forma giuridica prestata, deposito, subfornitura e contratti atipici non attribuiti ad altre sezioni. Sicid - 07
8	Tutela, curatela e protezione dei soggetti deboli. Amministrazione di sostegno. Sicid - 9T Sicid - V3
9	Famiglia. Sicid - 09 Sicid - 9M
10	Responsabilità extracontrattuale. Sicid - 10
11 ----- SPEC. AGRARIA	Trasporto, agenzia, somministrazione, concessione di vendita, contratti in materia informatica e di internet, hardware e software, contratti pubblicitari e contratti in materia di viaggi. Sicid - 11 ----- Azione di condanna al rilascio del fondo (per scadenza del contratto o altri motivi). Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per contratto. Altri istituti di diritto agrario. Sicid - AG
12	Affari immigrazione. Protezione internazionale. Cittadinanza, apolidia Sicid - 1R Sicid - SI

13	Locazione e comodato di immobili - occupazione senza titolo di immobile - condominio - noleggio - locazione e comodato di beni mobili - affitto di azienda. Sicid - 13 Sicid - 33
14 IMPRESA A	Competente per le materie di cui alle lettere a), b), c) e d) art. 3 comma 1°, D. Lgs. 27 giugno 2003, così come modificato dal D.L. n. 1/2012 conv. L. n. 27/2012, nonché le ulteriori materie previste nelle precedenti tabelle del Tribunale quali di competenza della ex S.S.P.I.I. (privative industriali, diritto d'autore, concorrenza sleale, <i>antitrust</i>; appalto pubblico; cessione di azienda. Sicid - IA
15 IMPRESA B	Competente per le materie di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 27 giugno 2003 cit., nonché per tutti i procedimenti in materia societaria (cooperative, consorzi); appalto pubblico; cessione di azienda; querela di falso in via principale. Sicid - 08 Sicid - IB
LAVORO	Controversie di lavoro e previdenziali - opposizioni a ordinanza ingiunzione in materia di lavoro e previdenza. Sicid - 999999 Sicid - LA

Sezione	COMPETENZA SEZIONI PENALI TRIBUNALE MILANO
1	Violenza di genere e tutela della persona - reati da 609 bis c.p. a 609 undecies c.p., tranne il caso vi sia la competenza della Corte di Assise; 612 bis c.p.; 612 ter c.p. - reati da 556 c.p. a 574 bis c.p.; - 414 bis c.p. e reati da 600 bis c.p. a 600 octies c.p.; - 583 bis c.p. e 583 quinquies c.p.; Diritto Penale del Lavoro e Reati Colposi - diritto penale del lavoro - lesioni colpose e omicidio colposo Codice/i sezione Sicp - 01

2	Penale Economia/Pubblica Amministrazione/Ambiente - diritto penale dell'economia, tra cui: reati societari, fallimentari e tributari (ad eccezione del contrabbando); - reati contro la P.A. e l'Amministrazione della Giustizia (reati dall'art. 314 c.p. all'art. 384 c.p., con l'eccezione dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341 bis c.p.); - art. 640 bis c.p.; art. 644 c.p. non rientrante nella previsione di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p.; - reati in tema di ambiente (aria, acqua, rifiuti), edilizia ed urbanistica, sanità, caccia, tutela degli animali ed igiene degli alimenti. Codice/i sezione Sicp - 02 Sicp - 2 SEZIONE - 02
3	Penale Economia/Pubblica Amministrazione/Ambiente - diritto penale dell'economia, tra cui: reati societari, fallimentari e tributari (ad eccezione del contrabbando); - reati contro la P.A. e l'Amministrazione della Giustizia (reati dall'art. 314 c.p. all'art. 384 c.p., con l'eccezione dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341 bis c.p.); - art. 640 bis c.p.; art. 644 c.p. non rientrante nella previsione di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p.; - reati in tema di ambiente (aria, acqua, rifiuti), edilizia ed urbanistica, sanità, caccia, tutela degli animali ed igiene degli alimenti. Codice/i sezione Sicp - 03
4	Penale Economia/Pubblica Amministrazione/Ambiente - diritto penale dell'economia, tra cui: reati societari, fallimentari e tributari (ad eccezione del contrabbando); - reati contro la P.A. e l'Amministrazione della Giustizia (reati dall'art. 314 c.p. all'art. 384 c.p., con l'eccezione dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341 bis c.p.); - art. 640 bis c.p.; art. 644 c.p. non rientrante nella previsione di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p.; - reati in tema di ambiente (aria, acqua, rifiuti), edilizia ed urbanistica, sanità, caccia, tutela degli animali ed igiene degli alimenti. Codice/i sezione Sicp - 04
5	Violenza di genere e tutela della persona - reati da 609 bis c.p. a 609 undecies c.p., tranne il caso vi sia la competenza della Corte di Assise; 612 bis c.p.; 612 ter c.p. - reati da 556 c.p. a 574 bis c.p.; - 414 bis c.p. e reati da 600 bis c.p. a 600 octies c.p.; - 583 bis c.p. e 583 quinquies c.p.; Diritto Penale del Lavoro e Reati Colposi - diritto penale del lavoro - lesioni colpose e omicidio colposo Codice/i sezione Sicp - 05 Sicp - 5 SEZIONE - 05

6	Criminalità Organizzata e Terrorismo - reati di cui all'art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p. (escluse le ipotesi di cui all'art. 416 c.p. finalizzate a commettere reati di cui agli artt. 473, 474 e 517 quater c.p. e reati di cui all'art. 416 comma 7 c.p.) - 416 c.p., escluse le ipotesi finalizzate al compimento di reati che appartengono ad altre aree di specializzazione; - 416 c.p. con finalità di sfruttamento della prostituzione; 416 ter c.p. Diritto Penale del Lavoro e Reati Colposi - diritto penale del lavoro - lesioni colpose e omicidio colposo Codice/i sezione Sicp - 06
7	Penale Economia/Pubblica Amministrazione/Ambiente - diritto penale dell'economia, tra cui: reati societari, fallimentari e tributari (ad eccezione del contrabbando); - reati contro la P.A. e l'Amministrazione della Giustizia (reati dall'art. 314 c.p. all'art. 384 c.p., con l'eccezione dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341 bis c.p.); art. 640 bis c.p.; art. 644 c.p. non rientrante nella previsione di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p.; - reati in tema di ambiente (aria, acqua, rifiuti), edilizia ed urbanistica, sanità, caccia, tutela degli animali ed igiene degli alimenti. Codice/i sezione Sicp - 07
8	Criminalità Organizzata e Terrorismo - reati di cui all'art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p. (escluse le ipotesi di cui all'art. 416 c.p. finalizzate a commettere reati di cui agli artt. 473, 474 e 517 quater c.p. e reati di cui all'art. 416 comma 7 c.p.) - 416 c.p., escluse le ipotesi finalizzate al compimento di reati che appartengono ad altre aree di specializzazione; - 416 c.p. con finalità di sfruttamento della prostituzione; 416 ter c.p. Diritto Penale del Lavoro e Reati Colposi - diritto penale del lavoro - lesioni colpose e omicidio colposo Codice/i sezione Sicp - 08
9	Violenza di genere e tutela della persona - reati da 609 bis c.p. a 609 undecies c.p., tranne il caso vi sia la competenza della Corte di Assise; 612 bis c.p.; 612 ter c.p. - reati da 556 c.p. a 574 bis c.p.; - 414 bis c.p. e reati da 600 bis c.p. a 600 octies c.p.; - 583 bis c.p. e 583 quinquies c.p.; Diritto Penale del Lavoro e Reati Colposi - diritto penale del lavoro - lesioni colpose e omicidio colposo Codice/i sezione Sicp - 09

10	Penale Economia/Pubblica Amministrazione/Ambiente - diritto penale dell'economia, tra cui: reati societari, fallimentari e tributari (ad eccezione del contrabbando); - reati contro la P.A. e l'Amministrazione della Giustizia (reati dall'art. 314 c.p. all'art. 384 c.p., con l'eccezione dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341 bis c.p.); - art. 640 bis c.p.; art. 644 c.p. non rientrante nella previsione di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p.; - reati in tema di ambiente (aria, acqua, rifiuti), edilizia ed urbanistica, sanità, caccia, tutela degli animali ed igiene degli alimenti. Codice/i sezione Sicp - 10
11	Violenza di genere e tutela della persona - reati da 609 bis c.p. a 609 undecies c.p., tranne il caso vi sia la competenza della Corte di Assise; 612 bis c.p.; 612 ter c.p. - reati da 556 c.p. a 574 bis c.p.; - 414 bis c.p. e reati da 600 bis c.p. a 600 octies c.p.; - 583 bis c.p. e 583 quinquies c.p.; Criminalità Informatica ed Industriale - reati informatici (495 bis c.p., 615 ter, quater, quinquies c.p.; 635 bis, ter, quater e quinquies c.p., 640 ter e quinquies c.p.); - reati contro privative industriali e diritti di autore (artt. 473 e 474 c.p.; art. 514 c.p.; artt. 517, bis, ter, quater; art. 617, 617 bis, quater, quinquies, sexies; artt. 621 e 623 c.p.; art. 127 D.Lgs. 30/2005; artt. 171-174 L. 633/1941); Codice/i sezione Sicp - 11 Sicp - 11 SEZIONE - 11
12 - Riesame	Riesame e appello delle misure cautelari personali o reali (articoli 309, 310, 322 bis e 324 c.p.p.) Sicp - Ufficio RIE
13 - SAMP	Gestione delle procedure relative alle misure di prevenzione temporanee e definitive, patrimoniali e personali Codice/i sezione Altri sistemi
Corte di Assise	Reati di competenza della Corte d'Assise (omicidio, strage, riduzione in schiavitù, terrorismo anche internazionale, reati ex art. 5 c.c.p.) Codice/i sezione Sicp - Corte Assise 01 Sicp - Corte Assise 03
GIP-GUP	Materie di competenza sezione GIP-GUP Sicp - Ufficio GIP

3 e 4 Magistrati e Magistrati-Sezioni

Alla luce degli interventi illustrati nel Documento Organizzativo Generale - ferma restando la suddivisione numerica dei giudici fra settore civile e penale avendo il settore civile e segnatamente la XII sezione goduto dell'aumento dei giudici in pianta organica - proposti per il progetto tabellare 2026-2029, gli impatti sulla ripartizione della dotazione organica dei **magistrati ordinari** del Tribunale, suddivisa per settore/funzioni e poi per sezioni civili e penali, con le relative specializzazioni - il tutto annotato a sistema secondo quanto richiesto - sono i seguenti:

TRIBUNALE SETTORE/FUNZIONI	ORGANICO
Presidente del Tribunale	1
Civile	138
Lavoro	23
GIP/GUP	43
Dibattimento	74
Assise	2
Misure di prevenzione	6
Riesame	10
Totale (corrispondente all'organico complessivo dell'ufficio, inclusi direttivi e semidirettivi)	297

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE	1
---------------------------------	----------

La composizione delle sezioni civili e della sezione lavoro con l'indicazione nominativa dei magistrati professionali e dei giudici onorari assegnati a ciascuna sezione è annotata a sistema COSMAPP e non viene qui ripetuta per non appesantire il presente documento, con la sola eccezione dei componenti esperti della sezione agraria che saranno indicati nella sezione dedicata, non rinvenibili a sistema COSMAPP):

CIVILE	
prima sezione civile	
Presidente	1
Giudici	7
Totale	8
seconda sezione civile	
Presidente	1
Giudici	10
Totale	11
terza sezione civile	
Presidente	1
Giudici	9
Totale	10

quarta sezione civile	
Presidente	1
Giudici	8
Totale	9
quinta sezione civile	
Presidente	1
Giudici	6
Totale	7
sesta sezione civile (fusione ex sesta+ex dodicesima)	
Presidente	1
Giudici	11
Totale	12
settima sezione civile	
Presidente	1
Giudici	9
Totale	10
ottava sezione civile (ex nona bis)	
Presidente	1
Giudici	6
Totale	7
nona sezione civile	
Presidente	1
Giudici	9
Totale	10
decima sezione civile	
Presidente	1
Giudici	7
Totale	8
undicesima sezione civile/agraria	
Presidente	1
Giudici	7
Totale	8
dodicesima sezione civile - protezione internazionale	
Presidente	1
Giudici	13
Totale	14
tredecima sezione civile	
Presidente	1
Giudici	8
Totale	9
quattordicesima sezione civile - Impresa A	
Presidente	1
Giudici	7
Totale	8
quindicesima sezione civile - Impresa B	
Presidente	1
Giudici	6
Totale	7
sezione lavoro	
Presidente	1
Giudici	22
Totale	23
Totale settore civile - senza sezione lavoro (Presidenti)	
Totale settore civile - senza sezione lavoro (giudici)	
Totale settore civile - senza sezione lavoro	
Totale settore civile - con sezione lavoro (Presidenti)	
Totale settore civile - con sezione lavoro (giudici)	
Totale settore civile - con sezione lavoro	

PENALE	
Cinque aree di specializzazione:	
1) Violenza di genere e tutela della persona (sezioni 1°, 5°, 9° e 11°)	
2) Diritto penale dell'economia - Pubblica Amministrazione - Ambiente (sezioni 2°, 3°, 4°, 7° e 10°)	

3) Criminalità Organizzata e Terrorismo (sezioni 6° e 8°)	
4) Reati informatici ed industriali (sezione 11°)	
5) Diritto penale del lavoro e reati colposi (sezioni 1°, 5°, 6°, 8° e 9°)	
prima sezione penale	
Presidente	1
Giudici	6
Totale	7
seconda sezione penale	
Presidente	1
Giudici	6
Totale	7
terza sezione penale	
Presidente	1
Giudici	6
Totale	7
quarta sezione penale	
Presidente	1
Giudici	5
Totale	6
quinta sezione penale	
Presidente	1
Giudici	6
Totale	7
sesta sezione penale	
Presidente	1
Giudici	6
Totale	7
settima sezione penale	
Presidente	1
Giudici	5
Totale	6
ottava sezione penale	
Presidente	1
Giudici	6
Totale	7
nona sezione penale	
Presidente	1
Giudici	6
Totale	7
decima sezione penale	
Presidente	1
Giudici	5
Totale	6
undicesima sezione penale	
Presidente	1
Giudici	6
Totale	7
dodicesima sezione penale – Riesame	
Presidente	1
Giudici	9
Totale	10
tredicesima sezione penale – SAMP	
Presidente	1
Giudici	5
Totale	6
Corte d'Assise	
Presidente - Presidente supplente	1
giudice - giudice supplente	1
Totale	2
Sezione GIP-GUP	
Presidente	1
Presidente Aggiunto	1
Giudici	41
Totale	43
Totale settore penale - senza sezione GIP-GUP (Presidenti)	14
Totale settore penale - senza sezione GIP-GUP (giudici)	78

Totale settore penale - senza sezione GIP-GUP	92
Totale settore penale - con sezione GIP-GUP (Presidenti)	16
Totale settore penale - con sezione GIP-GUP (giudici)	119
Totale settore penale - con sezione GIP-GUP	135
TOTALI PRESIDENTE + CIVILE + PENALE	297

A pieno regime la ripartizione della dotazione organica dei **magistrati onorari** del Tribunale, suddivisa per settore/funzioni, potrà essere la seguente:

TRIBUNALE SETTORE/FUNZIONI	ORGANICO
Civile	73
Lavoro	2
Dibattimento	45
Totale (corrispondente all'organico complessivo dei GOP dell'ufficio)	120

L'attuale ripartizione della dotazione organica dei **magistrati onorari** del Tribunale, suddivisa per settore/funzioni e poi per sezioni civili e penali per effetto di provvedimenti Presidenziali, con un prospetto di sintesi relativo alle stabilizzazioni - il tutto già annotato a sistema secondo quanto richiesto - è la seguente:

TRIBUNALE SETTORE/FUNZIONI	ORGANICO
Civile	51
Lavoro	2
Dibattimento	17
Totale (corrispondente all'organico complessivo dei GOP in servizio presso l'ufficio)	70

Giudici Onorari (nominati ante 15 agosto 2017) Assetti - assegnazioni primarie	
CIVILE	
prima sezione civile	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti

2 giudici onorari	in corso procedura stabilizzazione
terza sezione civile	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
10 giudici onorari	di cui : n. 4 stabilizzati - esclusivisti n. 1 stabilizzato - NON esclusivista n. 5 in corso procedura stabilizzazione
quarta sezione civile	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
2 giudici onorari	di cui: n. 1 stabilizzato - NON esclusivista n. 1 in corso procedura stabilizzazione
quinta sezione civile	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
3 giudici onorari	di cui: n. 1 stabilizzato - esclusivista n. 2 in corso procedura stabilizzazione
sesta sezione civile	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
3 giudici onorari	di cui: n. 2 stabilizzati - esclusivisti n. 1 stabilizzato - NON esclusivista
settima sezione civile	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
5 giudici onorari	di cui: n. 1 stabilizzato - esclusivista n. 1 stabilizzato - NON esclusivista n. 3 in corso procedura stabilizzazione
ottava sezione civile	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
2 giudici onorari	tutti stabilizzati - esclusivisti
nona sezione civile	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
6 giudici onorari	di cui: n. 1 stabilizzato - esclusivista n. 5 in corso procedura stabilizzazione
decima sezione civile	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
4 giudici onorari	di cui: n. 1 stabilizzato - esclusivista n. 1 stabilizzato - NON esclusivista n. 2 in corso procedura stabilizzazione
undicesima sezione civile	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
6 giudici onorari	in corso procedura stabilizzazione
dodicesima sezione civile - protezione internazionale	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
4 giudici onorari	in corso procedura stabilizzazione
tredecima sezione civile	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti

3 giudici onorari	di cui: n. 1 stabilizzato - esclusivista n. 1 stabilizzato - NON esclusivista n. 1 in corso procedura stabilizzazione
quattordicesima sezione civile	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
1 giudice onorario	stabilizzato - esclusivista
sezione lavoro	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
2 giudici onorari	in corso procedura stabilizzazione
Totale giudici onorari - civile	

PENALE	
prima sezione penale	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
2 giudici onorari	di cui: n. 1 stabilizzato - esclusivista n. 1 in corso procedura stabilizzazione
seconda sezione penale	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
1 giudice onorario	in corso procedura stabilizzazione
terza sezione penale	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
1 giudice onorario	in corso procedura stabilizzazione
quarta sezione penale	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
1 giudice onorario	stabilizzato - esclusivista
quinta sezione penale	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
1 giudice onorario	in corso procedura stabilizzazione
sesta sezione penale	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
2 giudici onorari	di cui: n. 1 stabilizzato - NON esclusivista n. 1 in corso procedura stabilizzazione
settima sezione penale	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
3 giudici onorari	in corso procedura stabilizzazione
ottava sezione penale	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
2 giudici onorari	di cui: n. 1 stabilizzato - NON esclusivista n. 1 in corso procedura stabilizzazione
nona sezione penale	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
1 giudice onorario	in corso procedura stabilizzazione
decima sezione penale	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti

2 giudici onorari	di cui: n. 1 stabilizzato - NON esclusivista n. 1 in corso procedura stabilizzazione
undicesima sezione penale	STABILIZZAZIONE Esclusivisti/NON esclusivisti
1 giudice onorario	in corso procedura stabilizzazione
Totale giudici onorari - penale	

TOTALE giudici onorari Tribunale
70

Giudici Onorari (nominati ante 15 agosto 2017)			
CIVILE Assesti stabilizzati e/o in corso procedura stabilizzazione			
Stabilizzati esclusivisti	Stabilizzati NON esclusivisti	In corso procedura stabilizzazione	Totale civile
14	6	33	53

PENALE Assesti stabilizzati e/o in corso procedura stabilizzazione			
Stabilizzati esclusivisti	Stabilizzati NON esclusivisti	In corso procedura stabilizzazione	Totale penale
2	3	12	17

Totale
70

5. Vicario.

Stante l'alto numero di scopertura di presidenti di sezione - soprattutto nel settore civile - non si è ancora provveduto alla nomina del Presidente Vicario. Si procederà all'attivazione della procedura ex art. 99 Circolare Tabelle CSM 2026-2029 in occasione di una consistente copertura dell'organico nelle funzioni semidirettive giudicanti che consenta anche il rafforzamento delle deleghe di compiti specificatamente attribuiti al Presidente.

Si richiama l'art. 99 comma 9 Circolare citata in caso di assenza o impedimento del Presidente.

6. Incarichi:

Occorre premettere che la grave scopertura esistente presso il Tribunale di Milano relativamente ai presidenti di sezione, soprattutto nel settore civile - n. 7 presenti su 16 nel civile, compresa la sezione lavoro; n. 12 presenti su 16 nel penale, compreso il presidente aggiunto della sezione

GIP/GIP - ha di fatto limitato la possibilità per il Presidente del Tribunale di conferire incarichi di coordinamento e collaborazione.

Anche per gli aspetti organizzativi previsti dall'articolo 101 Circolare è stato istituito il Nucleo di Presidenza del Tribunale composto dal Presidente del Tribunale, dal Dirigente Amministrativo, dal Presidente della Sezione GIP-GUP, dal Presidente coordinatore del settore penale e dal Presidente coordinatore del settore civile o da loro diretti collaboratori.

Il riordino della materia è stato affrontato con il provvedimento n. 28/24 del 16 febbraio 2024 che ha visto la definizione dei seguenti moduli di incarichi:

1) Coordinamento del settore civile (riservato a presidente di sezione del settore civile): vigilanza generale sui servizi del settore civile, cancelleria centrale, assegnazioni e risoluzione conflitti competenza tabellare, riunione procedimenti, astensioni/ricusazioni, vigilanza e assegnazioni decreti ingiuntivi e procedimenti di volontaria giurisdizione; collaborazione per la predisposizione del progetto tabellare e dei provvedimenti aventi rilevanza tabellare, ivi comprese le procedure concorsuali e la tabella feriale, collaborazione ai fini della relazione per l'anno giudiziario, del programma di gestione e del bilancio di responsabilità sociale, coordinatore ufficio per il processo del settore civile anche in relazione al PCT; istruttoria per i rapporti informativi relativi ai giudici e ai presidenti di sezione del settore civile; istruttoria per le situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario.

1.1. Per la predisposizione dei turni per la tabella feriale il Presidente incaricato potrà avvalersi di un giudice che opererà come collaboratore.

2) Collaborazione al coordinamento del settore civile, vigilanza ufficio economato, procedure di natura elettorale e per esami avvocato (riservato a presidente di sezione del settore civile): collaborazione e sostituzione del Presidente di sezione incaricato in caso di impedimento e/o assenza per i servizi indicati sub 1); collaborazione con la Presidenza per la redazione del progetto tabellare, del programma di gestione, della relazione per l'anno giudiziario e del bilancio di responsabilità sociale; istruttoria per i rapporti informativi relativi ai giudici e ai presidenti di sezione del settore civile; attività concernenti le elezioni e la costituzione e gestione degli uffici elettorali; stipulazione contratti di competenza ufficio economato, gare di appalto e affidamento dei lavori, visto congruità prezzi; procedura propedeutica alla costituzione della commissione per esami avvocato.

3) Coordinamento del settore penale (dibattimento, direttissime) (riservato a presidente di sezione del settore penale): vigilanza generale sui servizi del settore penale ivi compresa la sezione direttissime, cancelleria centrale, assegnazioni e risoluzione conflitti competenza tabellare, riunione procedimenti, astensioni/ricusazioni, richieste proroga deposito motivazioni sentenze; analisi dei flussi e degli applicativi SICP, TIAP (sino a completa migrazione dei contenuti sul nuovo applicativo documentale); APP (ai sensi e per gli effetti di cui al DM 29 dicembre 2023, che entrerà in vigore dal 14 gennaio 2024), GIADA e vigilanza sui sistemi; vigilanza sull'ufficio corpi di reato; collaborazione per la predisposizione del progetto tabellare e dei provvedimenti aventi rilevanza tabellare, ivi comprese le procedure concorsuali e la tabella feriale, collaborazione ai fini della relazione per l'anno giudiziario, del programma di gestione e del bilancio di responsabilità sociale, coordinatore ufficio per il processo del settore penale anche in relazione al PPT; istruttoria per i rapporti informativi relativi ai giudici e ai presidenti di sezione del settore penale; istruttoria per le situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 18

e 19 Ordinamento Giudiziario; rapporti con la Dirigenza sezione GIP-GUP e con la Procura della Repubblica.

3.1. Per la predisposizione dei turni per la sezione direttissime e per la tabella feriale il Presidente incaricato potrà avvalersi di due giudici che opereranno come collaboratori (posizione sub 3.1 da indicare come disponibilità per i giudici).

3.2. Per la vigilanza e lo studio evolutivo dei sistemi informatici e per la vigilanza sulle procedure di smaltimento dei corpi di reato e GIADA il Presidente incaricato potrà avvalersi di un giudice che opererà come collaboratore (posizione sub 3.2 da indicarsi come disponibilità per i giudici).

4) Collaborazione al coordinamento del settore penale (presidente di sezione settore penale): collaborazione e sostituzione del Presidente di sezione incaricato in caso di impedimento e/o assenza per i servizi indicati sub 1); collaborazione con la Presidenza per la redazione del progetto tabellare, del programma di gestione, della relazione per l'anno giudiziario e del bilancio di responsabilità sociale; istruttoria per i rapporti informativi relativi ai giudici e ai presidenti di sezione del settore penale.

5) Istituzione del Nucleo di Presidenza del Tribunale. Al fine di favorire la circolarità delle informazioni e la collegialità nelle scelte di indirizzo organizzativo, verrà istituito un Nucleo di Presidenza composto dal Presidente del Tribunale, dal Presidente della sezione GIP-GUP, dal Presidente coordinatore del settore civile sub 1), dal Presidente coordinatore del settore penale sub 2) e dal Dirigente amministrativo. Il Nucleo di Presidenza - unitamente alla Dirigente del personale, alla Responsabile dell'Ufficio Innovazione, alla Segreteria di Presidenza e alla Segreteria Magistrati, per quanto di relativa competenza - procederà alla redazione finale dei progetti tabellari, del programma di gestione, della relazione per l'anno giudiziario e del bilancio di responsabilità sociale.

6) Vigilanza Uffici giudici di Pace di Milano e Rho settore civile (riservato a presidente di sezione del settore civile): analisi dei flussi e distribuzione dei ruoli, controllo su ritardi nell'adozione dei provvedimenti, decisioni su richieste di astensioni/ricusazioni, istruttoria per esposti aventi rilievo disciplinare, verifica attuazione PCT, formazione periodica dei giudici di pace, progetti e variazioni tabellari, relazione per l'anno anno giudiziario, predisposizione della tabella feriale e verifica dei turni di servizio; d'intesa con il Presidente, proposta/verifica obiettivi assegnati ai fini della corresponsione indennità variabile ex art. 23 Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 116; d'intesa con il Presidente, rapporti con la dirigenza amministrativa del Giudice di Pace per questioni legate al personale e alla logistica.

7) Vigilanza Uffici giudici di Pace di Milano e Rho settore penale/immigrazione (riservato a presidente di sezione del settore penale): analisi dei flussi e distribuzione dei ruoli, controllo sui ritardi nell'adozione dei provvedimenti, decisioni su richieste di astensioni/ricusazioni, istruttoria per esposti aventi rilievo disciplinare, formazione periodica dei giudici di pace, progetti e variazioni tabellari, relazione per l'anno anno giudiziario, predisposizione della tabella feriale e verifica dei turni di servizio; d'intesa con il Presidente, proposta/verifica obiettivi assegnati ai fini della corresponsione indennità variabile ex art. 23 Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 116; d'intesa con il Presidente, rapporti con la dirigenza amministrativa del Giudice di Pace per questioni legate al personale e alla logistica. Rapporti con la Prefettura e la

Questura di Milano per le procedure di convalida del trattenimento e di espulsione di cittadini extracomunitari.

7.1. Per l'ufficio del Giudice di Pace di Rho i Presidenti incaricati potranno avvalersi di un giudice collaboratore (posizione sub 7.1 da indicare come disponibilità per i giudici).

8) Istituzione del Nucleo di coordinamento degli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho. Al fine di favorire la circolarità delle informazioni e la collegialità nelle scelte di indirizzo organizzativo, verrà istituito un Nucleo di Coordinamento degli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho composto dal Presidente del Tribunale, dai Presidenti incaricati e dai Responsabili amministrativi degli uffici giudiziari del giudice di pace.

9) Responsabile commissione albo C.T.U e vigilanza su incarichi conferiti a consulenti, periti e amministratori giudiziari (riservato a presidente di sezione settore civile): procedimenti per verifica iscrizione albo da parte dei professionisti; procedimenti per eventuali sanzioni e/o rimozioni; procedimento in essere per migrazione elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Giustizia; rapporti con la struttura amministrativa deputata all'istruzione delle pratiche di iscrizione; d'intesa con il Presidente e con il Nucleo di Presidenza, vigilanza e adozione di strumenti di verifica per evitare concentrazione di incarichi sia in ambito civile che penale.

10) Rapporti con le rappresentanze sindacali. Partecipazione alle sedute della Conferenza Permanente. Logistica. Ufficio Relazioni Pubblico. (riservato a presidente di sezione del settore civile o penale): incontri le rappresentanze sindacali sia di natura preventiva che nell'ambito delle contrattazioni periodiche per la distribuzione dei fondi accessori; partecipazione alle sedute della Conferenza Permanente in sostituzione del Presidente ed attività conseguente per l'attuazione delle deliberazioni adottate; d'intesa con il Presidente rapporti con gli uffici economato e logistica per la distribuzione degli spazi e per l'attuazione del piano di ristrutturazione del Palazzo di Giustizia con fondi PNRR; gestione e coordinamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, per la parte di competenza del Tribunale.

11) Vigilanza e coordinamento dei giudici onorari del settore civile e coordinamento tirocini formativi (riservato a presidente di sezione del settore civile): vigilanza e coordinamento dei giudici onorari assegnati al Tribunale; vigilanza sul tirocinio e verifica adeguatezza svolgimento loro incarico nella struttura ufficio per il processo; istruttoria su pareri ed esposti; d'intesa con il Presidente proposta/verifica obiettivi assegnati ai fini della corresponsione indennità variabile ex art. 23 Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 116; coordinamento di tirocinanti di diverse fattispecie assegnati al Tribunale in ambito civile, anche a seguito di convenzioni stipulate con le Università.

12) Vigilanza e coordinamento giudici onorari settore penale e coordinamento tirocini formativi (riservato a presidente di sezione del settore penale): vigilanza e coordinamento dei giudici onorari assegnati al Tribunale; vigilanza sul tirocinio e verifica adeguatezza svolgimento loro incarico nella struttura ufficio per il processo; istruttoria su pareri ed esposti; d'intesa con il Presidente, proposta/verifica obiettivi assegnati ai fini della corresponsione indennità variabile ex art. 23 Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 116; coordinamento di tirocinanti di diverse fattispecie assegnati al Tribunale in ambito penale anche a seguito di convenzioni stipulate con le Università.

13) Commissione posti auto di pertinenza del Tribunale (riservato a presidente di sezione del settore civile o penale, oltre a un giudice civile o penale, ai fini della copertura di entrambi i settori): valutazione richieste assegnazione posti auto di pertinenza del Tribunale e vigilanza sul corretto utilizzo dell'autorizzazione concessa negli spazi interni ed esterni a Palazzo di Giustizia.

14) Stabilizzazione gruppo di lavoro per problematiche concernenti l'applicazione degli istituti della messa alla prova, dei lavori di pubblica utilità, della giustizia riparativa, dei ricoveri in strutture alternative al carcere (REMS). Stipula di convenzioni con Enti (riservato a presidente di sezione del settore penale oltre a due giudici del settore penale, alternativamente a tre giudici settore penale dei quali almeno uno della sezione GIP-GUP): verifica andamento statistico in merito all'applicazione degli istituti processuali, convenzioni con Enti, rapporti con UIEPE, Tribunale di Sorveglianza e Procura della Repubblica, redazione di buone pratiche con soggetti esterni al Tribunale di Milano.

15) Istituzione gruppo di lavoro in materia di contrasto alla violenza di genere (riservato a presidente di sezione del settore penale e sezione GIP-GUP, ad almeno 3 giudici penali - dei quali uno appartenente alla sezione GIP-GUP e uno appartenente alla SAMP -, e ad almeno 1 giudice civile appartenente alla sezione famiglia. Alternativamente si valuteranno comunque le disponibilità fornite): gestione turni stanza accoglienza vittime vulnerabili, attuazione linee guida adottate CSM, verifica e affinamento specializzazione giudici, verifica andamento flussi di reato e gestione procedimenti sul piano dell'applicazione degli istituti processuali e delle buone pratiche; rapporti con il Dipartimento specializzato della Procura della Repubblica; partecipazione ad eventi formativi in rappresentanza del Tribunale; rapporti con le Reti di assistenza e di protezione ex art. 18 Convenzione Istanbul presenti in ambito circondariale.

16) Istituzione gruppo di lavoro per i rapporti di carattere internazionale (riservato a presidente di sezione del settore civile o penale unitamente ad almeno 3 giudici del settore civile o penale che abbiano una buona conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua ufficiale adottata dalla U.E.): organizzazione incontri ed accoglienza delegazioni straniere di magistrati e avvocati anche in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e le Università del territorio; partecipazione ad eventi in rappresentanza del Tribunale di Milano; studio di bandi per progetti europei mediante struttura amministrativa ai quali il Tribunale di Milano potrà autonomamente partecipare.

17) Coordinamento Ufficio Innovazione (riservato a presidente di sezione del settore civile o penale, con accentuata conoscenza/competenza informatica) - statistiche, sicurezza informatica, relazioni con DGSIA per manutenzione applicativi tutti e problematiche varie; raccordo con i Presidenti coordinatori del settore civile e del settore penale per tematiche di interfaccia; raccordo con i Magrif/RID; coordinamento del Comitato di Redazione del sito internet del Tribunale (si rammenta che è stato istituito il Comitato di Redazione del sito internet del Tribunale composto da: giudici del settore civile dottori Sergio Rossetti, Maurizio Giuseppe Ciocca, Ilaria Gentile, Laura Maria Cosmai, Chiara Delmonte, Caterina Centola, Francesca Laura Stoppa; giudici del settore penale dottori Francesca Ballesi, Federico Botta; personale amministrativo di entrambi i settori - v. provv. n. 45/23 del 20 aprile 2023).

18) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi decreto legislativo n. 81/2008 del 9 aprile 2008: coadiuvazione del Presidente del Tribunale, per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81/2008 - e successive integrazioni e modifiche - sia per quanto riguarda il Tribunale sia per quanto riguarda gli uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho.

19) Coordinamento delle sezioni specializzate in materia di Impresa del Tribunale (riservato a presidente di sezione specializzata in materia di Impresa): si evidenziano le possibili interferenze, le necessità di assegnazioni paritarie nei settori di attività comune (ad esempio, appalto comunitario e *class actions*), nonché l'esigenza di un permanente confronto su temi giurisprudenziali e organizzativi, da affrontarsi anche in periodiche riunioni di tutti i giudici di entrambe le sezioni.;

provvedimento che ha disposto, come integrato dal 29/24 del 21 febbraio 2024, le seguenti attribuzioni:

* Con riferimento all'incarico di **Coordinamento del settore civile** di cui al punto 1) viene designato il Presidente Patrizio Gattari (VII sezione civile) il quale presenta profili attitudinali specifici avendo svolto il ruolo di vigilanza sull'ufficio del Giudice di Pace di Milano nel settore civile ed avendo ricevuto anche deleghe per singoli affari dalla Presidenza. In relazione ai numerosi compiti rientranti nell'incarico la percentuale di esonero dal lavoro ordinario viene portata al 50% degli affari (parimenti al coordinatore del settore penale). Incarico attualmente cessato per il venir meno della funzione di presidente di sezione del magistrato.

Per la predisposizione dei turni per la tabella feriale il Presidente incaricato potrà avvalersi dei giudici Francesco Matteo Ferrari, Ilaria Gentile e Federico Andrea Maria Salmeri (posizione sub 1.1. dell'interpello).

* Con riferimento all'incarico di **Collaborazione al coordinamento del settore civile, vigilanza ufficio economato, procedure di natura elettorale e per esami avvocato** di cui al punto 2) viene designata la Presidente Marianna Galioto (III sezione civile) la quale presenta profili attitudinali derivanti da una solida esperienza gestionale e organizzativa di una sezione di particolare complessità qualificata anche da deleghe conferite dal precedente Presidente. In relazione agli ulteriori compiti a lei attribuiti la percentuale di esonero dal lavoro ordinario viene portata al 40% degli affari ordinari anche in relazione all'incarico conferito al punto 9). Incarico attualmente cessato per l'intervenuto tramutamento del magistrato.

* Con riferimento all'incarico di **Coordinamento del settore penale (dibattimento, direttissime)** di cui al punto 3) in relazione alle plurime disponibilità manifestate ed in relazione alla complessità dei compiti dell'intero settore penale si ritiene di rendere autonomo il coordinamento della sezione direttissime che comporta la predisposizione dei turni di servizio, il monitoraggio dei flussi e la vigilanza sui servizi di cancelleria e ciò in relazione alla particolare delicatezza del settore che risente di un forte aumento di affari, sia nella fase di convalida della misura cautelare dell'arresto, sia, conseguentemente, nella fase della cognizione e quindi dell'esecuzione della sentenza pronunciata. Viene designata quale coordinatrice la **Presidente Paola Pendino** (dal 5/2/2024 Presidente della SAMP).

Per il coordinamento di tutto il settore penale - con esclusione della sola sezione direttissime - viene designato il Presidente Marco Tremolada (VII sezione penale) già delegato dal Presidente

del Tribunale uscente e che ha sviluppato una esperienza e capacità specifica sul piano delle conoscenze e dell'adozione di soluzioni organizzative. Viene confermato per il Presidente Marco Tremolada il 50% di esonero dagli affari ordinari in relazione alla molteplicità dei compiti affidati ed al ruolo di presidente di sezione ricoperto. Incarico cessato per intervenuto tramutamento del magistrato.

Per la predisposizione dei turni della sezione direttissime e della tabella feriale settore penale - punto **3.1** dell'interpello - i Presidenti designati si avvarranno della collaborazione delle giudici Maria Teresa Agnese Luciana Guadagnino, Caterina Ambrosino, Paola Filippini e Francesca Ballesi con una suddivisione interna di compiti demandata ai Presidenti Tremolada e Pendino.

Per la vigilanza e lo studio evolutivo dei sistemi informatici (GIADA) e per la vigilanza sulle procedure di smaltimento dei corpi di reato il Presidente designato Tremolada si avvarrà della collaborazione - punto **3.2** dell'interpello - dei giudici Alberto Nosenzo - già delegato in tali compiti dal precedente Presidente del Tribunale - ed Emanuele Mancini, laddove la dottoressa Clemente viene delegata per le attività di cui al punto 16, che la stessa ha indicato come prime secondo l'ordine di interesse;

* Con riferimento all'incarico di **collaborazione al coordinamento del settore penale** come previsto al punto **4)** dell'interpello viene designato il **Presidente Paolo Guidi** (VI sezione penale) che in relazione anche alle pregresse esperienze nel settore dell'informatica giudiziaria evidenzia profili attitudinali adeguati sul piano del coordinamento dei servizi.

* Con riferimento all'incarico di **vigilanza sugli uffici del giudice di pace di Milano e di Rho nel settore civile** previsto al punto **6)** dell'interpello, in assenza di specifici aspiranti, si ritiene che il Presidente Patrizio Gattari debba continuare a svolgere tale incarico conferitogli con provvedimento del precedente Presidente del Tribunale avvalendosi della collaborazione, d'intesa con la Presidenza, dei giudici Federico Andrea Maria Salmeri - il quale comunque ha offerto una disponibilità generica rimettendo alla Presidenza la valutazione attitudinale, che nel caso di specie deve essere ritenuta sussistente per la vasta esperienza maturata in più sezioni del settore civile del Tribunale - per l'ufficio del giudice di pace di Milano, e del giudice Francesco Matteo Ferrari per l'ufficio del giudice di pace di Rho. Il dott. Patrizio Gattari è cessato dall'incarico per il venir meno della funzione di presidente di sezione.

* Con riferimento all'incarico di **vigilanza sugli uffici del giudice di pace di Milano e di Rho nel settore penale/immigrazione** previsto al punto **7)** dell'interpello, si designa la **Presidente Angela Scalise** - attuale presidente della IV sezione penale del Tribunale e dotata certamente dei profili attitudinali richiesti - la quale si avvarrà della collaborazione, per l'ufficio del giudice di pace di Rho, del giudice Francesco Matteo Ferrari (7.1.).

* Con riferimento all'incarico di **responsabile della commissione albo C.T.U. e di vigilanza sugli incarichi conferiti ai consulenti, periti e amministratori giudiziari** previsto al punto **9)** del bando si designa la Presidente Marianna Galioto anche in relazione alla pregressa esperienza maturata come presidente della III sezione civile competenze per le procedure di esecuzione mobiliari e immobiliari, non rilevandosi alcuna interferenza o sovrabbondanza in relazione all'incarico di cui al punto 2) del bando. L'incarico è cessato per intervenuto tramutamento del magistrato.

* Con riferimento all'incarico di cui al punto **10)** in tema di **Rapporti con le rappresentanze sindacali. Partecipazione alle sedute della Conferenza Permanente. Logistica. Ufficio Relazioni Pubblico**, in assenza di disponibilità, non viene effettuata alcuna designazione ma viene soltanto indicato, acquisitane la disponibilità, il **Presidente Guido Vannicelli** (XII sezione civile) in sostituzione del Presidente ed in situazioni di eccezionalità.

* Con riferimento all'incarico di **Vigilanza e coordinamento dei giudici onorari del settore civile e coordinamento dei tirocini formativi** di cui al punto **11)** viene designata come responsabile del settore la **Presidente Paola Ghinoy** (sezione lavoro) la quale interagirà con il giudice Damiano Spera - già presidente ed incaricato della gestione di tale settore dal precedente Presidente del Tribunale - per il solo settore dei tirocini formativi e ciò al fine di mantenere una continuità nell'organizzazione.

* Con riferimento all'incarico di **Vigilanza e coordinamento dei giudici onorari del settore penale e coordinamento dei tirocini formativi** di cui al punto **12)** viene confermata nell'incarico la Presidente Mariolina Concetta Rita Panasiti (IX sezione penale) la quale interagirà con la Presidente Aggiunta GIP-GUP Vincenza Maccora e con il Presidente Giuseppe Cernuto per il solo settore dei tirocini formativi e ciò al fine di mantenere una continuità nell'organizzazione, stante le precedenti esperienze maturate. Il Presidente Giuseppe Cernuto subentrerà poi nell'incarico ricoperto dalla Presidente Panasiti al momento della cessazione dalle funzioni semidirettive giudicanti della stessa (18/10/2024).

* Con riferimento alla **Commissione posti auto di pertinenza del Tribunale - punto 13)** dell'interpello - vengono designate la **Presidente Licinia Petrella** (XI sezione civile) quale presidente e la giudice Maria Teresa Agnese Luciana Guadagnino come componente. La presidente Paola Pendino, già delegata al coordinamento della sezione direttissime, fungerà da componente supplente in caso di eventuale necessità.

* In relazione alla **stabilizzazione del gruppo di lavoro per le problematiche concernenti l'applicazione degli istituti della messa alla prova, dei lavori di pubblica utilità, della giustizia riparativa, dei ricoveri in strutture alternative al carcere (REMS) e per la stipula di convenzioni con Enti - punto 14)** del bando - si designa la **Presidente Aggiunta sezione GIP-GUP Vincenza Maccora** come coordinatrice e le/i giudici Chiara Valori, Emanuele Mancini, Tiziana Gueli e Luca Milani come componenti, laddove la dottoressa Modica viene delegata per le attività di cui al punto 15, che la stessa ha indicato come preferenza;

* Con riferimento alla **Istituzione di un gruppo di lavoro in materia di contrasto alla violenza di genere** di cui al punto **15)** dell'interpello, si designa come **coordinatrice la Presidente Elisabetta Canevini** - presidente della V sezione penale che tratta in maniera specifica la materia - e come componenti la Presidente Aggiunta sezione GIP-GUP Vincenza Maccora, le/i giudici Monica Amicone, Lucia Spagnuolo Vigorita, Giuseppe Gennari, Natalia Imarisio, Fiammetta Modica e Tiziana Gueli, essendo pienamente rispettata la trasversalità di appartenenza a tutti i settori del Tribunale che trattano in maniera differenziata la tematica della violenza orientata dal genere.

* Con riferimento alla **Istituzione di un gruppo di lavoro per i rapporti di carattere internazionale** di cui al punto **16)** del bando, viene designato come **coordinatore il Presidente Angelo Mambriani** (XV sezione civile - Impresa B), che si relazionerà con la Presidente Silvia Giani (XIV sezione civile - Impresa A) - anch'essa designata - per la suddivisione interna del lavoro, e come giudici le dottoresse Anna Magelli, Alessandra Clemente, Ilaria Gentile, Caterina Trentini, Antonella Caterina Attardo, Alessandra Di Fazio ed i dottori Federico Andrea Maria Salmeri, Vincenzo Carni e Lorenzo Lentini.

La pluralità di attività assegnate - fra le quali la partecipazione a bandi internazionali per progetti che possano interessare il settore giustizia previa creazione di una struttura amministrativa di supporto - giustifica la presenza di una molteplicità di risorse.

* Per il **coordinamento dell'Ufficio Innovazione - punto 17)** - viene designato il **Presidente Paolo Guidi** in relazione alla sua spiccata competenza in materia informatica maturata anche nelle precedenti esperienze professionali come MAGRIF del Tribunale e RID.

* Con riferimento all'attività di **coordinamento delle sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale - punto 19)** - viene designato quale coordinatore il **Presidente Angelo Mambriani** in ragione della vasta esperienza professionale specifica maturata.

Per le competenze descritte al punto 18) del provvedimento 5/24 e relative alla **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008**, stante l'assenza di disponibilità, si procederà ad eventuale ulteriore interpello.

Conseguentemente, le strutture di dirigenza e coordinamento relative al **Nucleo di Presidenza del Tribunale e al Nucleo degli uffici del giudice di Pace di Milano e Rho** vengono così articolate:

Nucleo di Presidenza del Tribunale: Presidente del Tribunale, Dirigente Amministrativo, Presidente/Presidente Aggiunto sezione GIP-GUP, Presidente coordinatore del settore penale, Presidente coordinatore del settore civile.

Nucleo di coordinamento uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho: Presidente del Tribunale- Coordinatore degli uffici del giudice di pace di Milano e Rho, direttori amministrativi degli uffici, Presidente Angela Scalise, Presidente Patrizio Gattari, giudici Federico Andrea Maria Salmeri e Francesco Matteo Ferrari.”

Peraltro, con il citato provvedimento n. 28/24 si disponeva altresì che:

Tutti gli altri profili di coordinamento e/o di collaborazione non espressamente indicati si intendono confermati, così come i provvedimenti di incarico di coordinamento ai presidenti di sezione attualmente in essere e richiamati in parte motiva, come già disposto nel provvedimento n. 5/24 del 15 gennaio 2024.

Con specifico riferimento alle deleghe già conferite all'attuale presidente della terza sezione civile dottoressa Marianna Galioto, si confermano le deleghe per tutti gli atti previsti nei provvedimenti del Presidente del Tribunale n. 50/18 del 27 aprile 2018, n. 66/18 del 5 giugno 2018 e n. 145/20 del 17 dicembre 2020 - fatto salvo quanto superato, abolito o modificato in

particolare per effetto della Riforma Cartabia - e pertanto, in particolare, si confermano le deleghe per i provvedimenti da emanarsi ai sensi dei seguenti articoli:

art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.

art. 169 quinquies disp. att. c.p.c.

art. 179 ter e quater disp. att. c.p.c.

art. 513, 3° comma c.p.c.

artt. 482 e 519 c.p.c.

artt. 545 c.p.c.

Inoltre, sempre con riferimento alle deleghe già conferite all'attuale presidente della terza sezione civile dottoressa Galioto, se ne dispone l'integrazione - per completezza secondo un criterio di competenza per materia, come già indicato nel provvedimento n. 5/24 - delegando altresì la Presidente Galioto, che ha espresso il suo consenso, anche per i provvedimenti da emanarsi ai sensi dei seguenti articoli:

art. 484 c.p.c. (designazione del giudice dell'esecuzione, come del resto già previsto che sia effettuato a cura del presidente di sezione nelle attuali Tabelle);

art. 578, secondo comma, c.p.c..

Si dispone inoltre che le deleghe attribuite alla Presidente Galioto nella sua qualità di presidente della sezione terza civile si intendano sin da ora tabellarmente attribuite al Presidente della sezione terza civile, competente per materia, come già indicato nel provvedimento n. 5/24.

Similmente, con specifico riferimento alla delega per le autorizzazioni di notifiche per pubblici proclami - sezione lavoro (v. provv. n. 42/2021 del 7 maggio 2021), già conferita e confermata alla Presidente Paola Ghinoy nella sua qualità di presidente della sezione lavoro, si dispone che la medesima delega si intenda sin da ora tabellarmente attribuita al Presidente della sezione lavoro, competente per materia, come già indicato nel provvedimento n. 5/24.

Successivamente, in particolare:

- a seguito del tramutamento del presidente Marco Tremolada, con provvedimento n. 138/24 del 22 ottobre 2024 il coordinamento del settore penale (dibattimento) è stato affidato al presidente Paolo Guidi e la collaborazione al coordinamento alla presidente Angela Scalise;

- l'intervenuto tramutamento della presidente Marianna Galioto e la cessazione dalle funzioni semidirettive giudicanti del presidente Patrizio Gattari hanno determinato la concentrazione dei compiti loro riservati in seno alla Presidenza del Tribunale, in attesa dell'emanazione di nuovo interpello allorché verranno nominati ulteriori presidenti di sezione nel settore civile (si è in attesa della nomina di 4 presidenti votati all'unanimità dalla Commissione CSM). Il Presidente Patrizio Gattari, su specifica richiesta della Presidenza che ha voluto capitalizzare la sua grande esperienza professionale organizzativa, è rimasto collaboratore per tutta la gestione del settore civile anche in relazione alla necessità di predisporre l'attuale Documento ed il conseguente Documento tabellare per il periodo 2026-2029;

- analoga considerazione vale per gli altri incarichi conferiti a presidenti cessati dall'incarico semidirettivo, quale quello della dottoressa Mariolina Concetta Rita Panasiti (Vigilanza e coordinamento dei giudici onorari del settore penale e coordinamento dei tirocini formativi).

Pertanto, riassuntivamente, allo stato gli incarichi, deleghe ed esoneri conferiti sono quelli risultanti da apposito allegato al DOG.

9.10. Distribuzione e Criteri.

Settore civile

1) Assegnazione degli affari alle sezioni (distribuzione)

Gli affari saranno assegnati alle sezioni in base alla loro predeterminata competenza per materia.

Le cause sono assegnate alla competenza tabellare della sezione secondo il codice ministeriale indicato nell'iscrizione a ruolo.

2) Modifica della sezione originariamente assegnata

Pervenuto il procedimento, il presidente della sezione è tenuto ad effettuare un immediato e attento esame della correttezza dell'assegnazione, potendo in caso di riscontrata erroneità trasmettere il procedimento direttamente alla sezione competente, indicando il codice ministeriale corretto che la cancelleria della sezione ricevente dovrà annotare in SICID nel modificare la registrazione del fascicolo. Ove il presidente della sezione ricevente non condivida l'indicazione tabellare trasmetterà il fascicolo alla Presidenza, che deciderà sul conflitto di attribuzione tabellare.

Al fine di ridurre i tempi di trasferimento del fascicolo alla sezione competente e per evitare ritardi nella trattazione, si prevede che la trasmissione del procedimento ad altra sezione non possa più avvenire dopo il provvedimento del presidente di sezione di assegnazione della causa al singolo giudice, ex art. 168 bis comma 1 c.p.c. I procedimenti speciali e cautelari non possono più essere trasferiti ad altra sezione dopo la designazione del giudice da parte del presidente della sezione assegnataria.

Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo e in quelle attribuite alla competenza delle Sezioni Specializzate per l'Impresa (Sezione XIV e Sezione XV) e della Sezione Lavoro, anche se non si tratti di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ultimo di trasferimento viene individuato nella celebrazione della prima udienza, prima dell'assunzione di provvedimenti di merito in udienza o su riserva (l'assunzione in riserva per la decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione o di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo preclude la successiva trasmissione ad altra sezione), atteso che in tali controversie la costituzione del convenuto e le deduzioni delle parti, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza di prima comparizione, possono consentire una più completa valutazione della natura del diritto o del rapporto oggetto di causa e il rilievo di eventuali profili involgenti la competenza riservata dalla legge alle sezioni specializzate in materia di impresa e al giudice del lavoro.

Se il presidente di sezione ha designato il giudice e il trasferimento del fascicolo alla sezione competente è consentito fino alla prima udienza, per evitare ritardi della fase introduttiva del processo ordinario di cognizione il giudice designato provvederà a svolgere le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. prima di rimettere la causa al proprio presidente di sezione affinché valuti l'eventuale trasmissione ad una diversa sezione (nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo la rimessione del fascicolo al presidente di sezione dovrà avvenire senza ritardo in presenza di specifica istanza di provvedere anticipatamente sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 648 e 649 c.p.c.).

3) Riunione di procedimenti

Nelle riunioni di procedimenti pendenti davanti al tribunale (artt. 273 e 274 c.p.c.) si seguirà il criterio di riunire la causa con il numero di R.G. più alto a quella con il numero di R.G. inferiore (iscritta a ruolo prima); se la riunione riguarda giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si farà riferimento al numero di R.G. della causa di opposizione.

4) Assegnazione degli affari all'interno delle sezioni (criteri)

Tutti gli affari attribuiti ad una sezione saranno assegnati in via automatica, uno ad ogni magistrato a rotazione secondo l'ordine decrescente di anzianità, iniziando dal Presidente, allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del giudice, riferibile anche al giudice persona fisica.

Il presidente di sezione provvede alla ripartizione interna delle cause tra i giudici della sezione, secondo l'ordine di anzianità di ruolo dei giudici, correlato all'ordine crescente di iscrizione a ruolo dei procedimenti, anche per i procedimenti urgenti o di volontaria giurisdizione (eventuali diversi criteri in funzione della specificità della sezione - comunque obiettivi, predeterminati e verificabili - devono risultare nelle tabelle di sezione).

Il presidente di sezione disporrà per sé stesso una riduzione dell'assegnazione degli affari nuovi fino al limite massimo del 30%; eventuali ulteriori riduzioni sino al massimo del 50% sono determinabili in presenza di particolari situazioni dipendenti dalla presenza di deleghe presidenziali particolarmente gravose o di specifiche esigenze di servizio. In tal caso si procederà con separati provvedimenti di rilievo tabellare.

Il presidente di sezione se ritiene necessario e urgente un riequilibrio del carico di lavoro dei magistrati, convoca una riunione di sezione e in seguito indica in un provvedimento le specifiche ragioni della perequazione e i criteri oggettivi e predeterminati per attuarla.

Il provvedimento (con allegato il verbale della riunione di sezione) sarà trasmesso al Presidente del Tribunale, che, qualora lo condivida, lo farà proprio e avvierà la procedura di variazione tabellare immediatamente esecutiva a norma dell'art. 41 della Circolare Tabelle 2026-2029. In caso di non condivisione trasmetterà il provvedimento al presidente di sezione con richiesta di approfondimenti e/o integrazioni anche dal punto di vista dei dati quantitativi e/o qualitativi relativi agli affari giudiziari oggetto di intervento.

5) Decreti ingiuntivi

I ricorsi per decreto ingiuntivo e le richieste di rilascio della formula esecutiva sono assegnati a tutti i giudici del settore civile, in proporzione al numero dei componenti della sezione effettivamente presenti in servizio e secondo la progressione numerica delle sezioni (dalla Sezione I alla Sezione XV).

I ricorsi sono assegnati ai singoli giudici in gruppi di cinque.

In relazione alla specializzazione di alcune delle sezioni ed alla necessità che in base a detta specializzazione vengano attribuiti i procedimenti monitori ad esse pertinenti, i ricorsi per decreto ingiuntivo relativi ai rapporti bancari, al *leasing*, alle locazioni nonché ai rapporti di lavoro sono così assegnati:

- rapporti bancari, *leasing* alla Sezione VI;
- locazioni alla Sezione XIII;
- rapporti di lavoro alla Sezione Lavoro.

Ai giudici delle Sezioni XIV e XV (Impresa A e B) saranno assegnati i ricorsi per decreto ingiuntivo ad esse specificamente indirizzati dai ricorrenti.

I ricorsi nelle materie specializzate indicate sono dunque assegnati ai giudici delle rispettive sezioni, con integrazione dei ricorsi in materie diverse ove il numero risulti inferiore.

Le ingiunzioni transfrontaliere comunitarie (reg. CE 1896/2006) sono assegnate ai giudici delle sezioni civili secondo i medesimi criteri.

Ogni semestre sarà verificata l'assegnazione ai singoli giudici al fine di operare in caso di squilibri le opportune perequazioni, sentiti i presidenti di sezione.

6) Sostituzioni e supplenze

All'interno della sezione, in caso di impedimento e assenza, il giudice sarà sostituito da quello in servizio che lo segue in ordine di anzianità. Il magistrato meno anziano di tutti sarà sostituito dal giudice più anziano in servizio. La sostituzione, qualora risulti funzionale alle esigenze d'ufficio, potrà avvenire tramite il GOP assegnato alla sezione che opera in affiancamento al giudice impedito/assente o (in mancanza di affiancamento) che è stato nominato da minor tempo, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti nell'art. 181 della Circolare Tabelle 2026-2029.

Qualora si determini la necessità di ricorso a giudice di altra sezione, il presidente della sezione provvederà a motivata richiesta al Presidente del Tribunale che procederà secondo la disciplina della materia della supplenza e applicazioni, con applicazione delle regole previste dalla Circolare Tabelle 2026-2029 e dalla Circolare in materia di applicazioni e supplenze, cui si rinvia.

7) Rilevazione dati

L'Ufficio Innovazione-statistica controllerà mensilmente i flussi di sopravvenienza in ogni singola sezione e trimestralmente sottoporrà i dati acquisiti alla valutazione del Presidente del Tribunale.

L'Ufficio Innovazione-statistica invierà a ciascuna sezione le statistiche trimestrali comparate, nonché i dati relativi ai tempi di deposito dei provvedimenti da parte dei giudici della sezione.

Il presidente di sezione comunica ai giudici i prospetti statistici comparati ricevuti dall'Ufficio Innovazione, vigila sulla produttività dei giudici e sulla puntualità nei depositi, adottando i necessari interventi.

8) Riunioni di sezione ex art. 47 quater O.G.

A norma dell'art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario vigente i Presidenti di sezione sono chiamati, tra l'altro, a curare "lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione" e a favorire lo sviluppo di prassi omogenee e di indirizzi giurisprudenziali condivisi.

È opportuno che i presidenti richiedano il contributo e le osservazioni dei colleghi della sezione anche sui problemi di organizzazione, in materia di distribuzione del lavoro e di miglior funzionamento complessivo.

Per questo convocheranno una riunione di sezione a cadenza almeno bimestrale.

Previa raccolta di suggerimenti e proposte in ordine ai temi da trattare, il presidente convocherà la riunione con nota scritta contenente, oltre alla data e l'orario della riunione, l'ordine del giorno, con la specifica indicazione dei temi interpretativi e di quelli organizzativi, la nomina dell'eventuale relatore, che introdurrà l'argomento assegnatogli, anche distribuendo materiale di studio.

Un incaricato del presidente redigerà il verbale della riunione sintetizzando gli orientamenti comuni e le divergenze eventualmente maturate nel corso della discussione.

Il verbale resterà depositato in apposito archivio.

Copia del verbale sarà inviata al Presidente del Tribunale.

9) Assemblea dei presidenti di sezione con il Presidente del Tribunale

Il Presidente del Tribunale convocherà i Presidenti di sezione con cadenza trimestrale, con convocazione scritta contenente l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno potrà essere determinato all'esito di un'assemblea in vista dell'assemblea successiva.

Prima dell'assemblea i Presidenti di sezione trasmetteranno al Presidente del Tribunale una relazione contenente gli orientamenti dei colleghi sugli argomenti da trattare ed ogni suggerimento o proposta ritenuta utile come introduzione alla discussione.

Il Presidente del Tribunale provvederà alla distribuzione di tali relazioni agli altri Presidenti di sezione.

Un incaricato del Presidente redigerà il verbale dell'assemblea che sarà trasmesso alle sezioni e conservato negli archivi di sezione ed in quelli della Presidenza del Tribunale.

10) Tempi di smaltimento delle cause maggiormente risalenti

Si rimanda all'apposita sezione del Documento Organizzativo Generale per l'analisi dell'arretrato pendente al 31/12/2024 ed al Programma di Gestione per gli obiettivi di smaltimento, i termini e le modalità di intervento e di controllo.

11) Gestione delle vacanze di posti, delle assenze, impedimenti ed esoneri di prevedibile lunga durata

In occasione della vacanza di un posto o di assenza/impedimento/esonero di prevedibile durata superiore ad un anno, il Presidente di sezione se ritiene necessario e urgente procedere alla redistribuzione del ruolo convoca una riunione della sezione e in seguito predispone un provvedimento nel quale indica specificamente le ragioni per cui non ritiene utile il ricorso agli strumenti dell'applicazione e della supplenza, il numero e la tipologia delle cause da redistribuire, nonché i criteri obiettivi e predeterminati in base ai quali attuare la redistribuzione, eventualmente anche mediante assegnazione ai giudici della sezione delle cause in calendario per specifiche udienze (selezionate anch'esse in maniera automatica). Il verbale della riunione e il provvedimento del presidente di sezione saranno trasmessi al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale qualora condivida il contenuto del provvedimento lo farà proprio e avvierà la procedura di variazione tabellare immediatamente esecutiva prevista negli artt. 40 e 41 della Circolare Tabelle 2026-2029. In caso di non condivisione trasmetterà il provvedimento al presidente di sezione con richiesta di approfondimenti e/o integrazioni anche dal punto di vista dei dati quantitativi e/o qualitativi relativi agli affari giudiziari oggetto di intervento.

12) Ricusazioni e astensioni

In caso di ricusazione o astensione ogni magistrato nell'ambito della sua sezione sarà sostituito da quello in servizio che lo segue in ordine di anzianità. Il magistrato meno anziano di tutti sarà sostituito dal magistrato più anziano in servizio.

Sulla ricusazione di un giudice del settore civile decide il collegio di altra sezione seguendo il seguente ordine:

prima sezione - seconda sezione;

seconda sezione - terza sezione;

terza sezione - quarta sezione;

quarta sezione - quinta sezione;

quinta sezione - sesta sezione;

sesta sezione - settima sezione;

settima sezione - ottava sezione;

ottava sezione - nona sezione

nona sezione - decima sezione;

decima sezione - undicesima sezione;

undicesima sezione - dodicesima sezione;

dodicesima sezione - tredicesima sezione;

tredicesima sezione - quattordicesima sezione (Impresa A);

quattordicesima sezione (Impresa A) - quindicesima sezione (Impresa B);

quindicesima sezione (Impresa B) - prima sezione.

La medesima progressione - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Impresa A), 15 (Impresa B) - è applicata nell'assegnazione dei ricorsi per ricusazione nei confronti di giudici della Sezione Lavoro.

Il collegio sarà formato dal presidente della sezione e dai due giudici più anziani.

Sull'eventuale ricusazione del Presidente del Tribunale decide il collegio della Sezione I civile.

13) Giudici Onorari di Pace del Tribunale

I GOP sono assegnati primariamente al settore civile e quindi alle singole sezioni anche per le mansioni nell'U.P.P. delle sezioni per lo svolgimento delle funzioni indicate negli articoli da 176 a 181 della Circolare Tabelle 2026/2029.

14) Udienze monocratiche e collegiali e criteri di composizione dei collegi

I giorni di udienza (monocratiche e collegiali) con i criteri di composizione dei collegi sono indicati nel "template" caricato a sistema relativo a ciascuna sezione, parte integrante del presente Progetto Tabellare a cui si rinvia per non appesantire il presente documento.

Nel dettaglio, anche al fine della validazione dei criteri di assegnazione, si riportano in dettaglio le attribuzioni delle singole sezioni:

SEZIONE PRIMA CIVILE (1 + 7)

materie trattate

Diritti della personalità, anche della persona giuridica (es: identità personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza):

diritti relativi al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/03);

diritti di elettorato attivo e passivo;

atti discriminatori in genere;

in materia di immagine, riservatezza, privacy, diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa;

adozione di persone maggiorenni (collegio);

definizione dei caratteri sessuali, mutamento di sesso (collegio);

fondazione; associazione, comitato;

responsabilità civile professionale;

trust;

risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita;

risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.;

contenzioso di diritto tributario e doganale;

contenzioso di diritto valutario;

contenzioso relativo a beni demaniali;

opposizione all'ordinanza-ingiunzione *ex art. 22 e ss. L. 689/81* (escluse quelle in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie);

impugnazione disciplinata dalla legge sulla *privacy*;

opposizione al provvedimento del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

inoltre, in relazione alle materie di competenza della sezione:

a) gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace;

b) i procedimenti monitori *ante causam* e i conseguenti giudizi di opposizione;

c) i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam*;

d) i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);

e) le opposizioni *ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002* avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011).

f) i procedimenti cautelari *ante causam* non rientranti nella competenza specifica di altre sezioni, in turnazione con tutte le sezioni;

g) i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione.

SEZIONE SECONDA CIVILE (1 + 10)

materie trattate

Tutti i procedimenti concorsuali e comunque regolati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza-CCII (D.lgs. 14/2019 e s.m.i.), dalla Legge Fallimentare-L.F. (R.D. 267/1942) e da leggi speciali connesse.

1) Provvedimenti previsti in seno al percorso di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. In particolare:

provvedimenti in seno al percorso di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa:

misure protettive e cautelari, compresi provvedimenti di revoca e proroga (artt.18-19 CCII) (MONOCRATICO)

autorizzazioni a contrarre finanziamenti (art.22 CCII) (MONOCRATICO)

autorizzazioni al trasferimento di azienda (art.22 CCII) (MONOCRATICO)

reclamo avverso misure protettive, cautelari e autorizzazioni (art.19 e 22 CCII) (COLLEGIO);

2) provvedimenti di apertura e di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di conversione di procedure concorsuali e di apertura di procedure alternative al fallimento:

apertura della liquidazione giudiziale (art.41 CCII), anche in estensione (art.256 CCII) e riapertura (art.237 CCII) (COLLEGIO);

dichiarazione di fallimento (art. 16 L.F.) anche con estensione di fallimento (art. 147 L.F.) e riapertura (art. 121 L.F.) (COLLEGIO);

dichiarazione di insolvenza nelle liquidazioni coatte amministrative ordinaria (artt.195, 202 L.F.; artt. 297, 298 CCII) e speciali (principalmente L. n. 430/86 in materia di società fiduciarie di revisione, e D. Lgs. n. 385/93 TU bancario) (COLLEGIO);

dichiarazione di insolvenza nelle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in crisi ordinaria (artt. 3 e ss. D. Lgs. 270/99 cd. Prodi *bis*) e speciali per tutto il distretto di Corte d'Appello (art.27 CCII) (L. 39/2004 e L. 166/2008) (COLLEGIO);

procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevanti dimensioni per tutto il distretto di Corte d'Appello (art.27 CCII);

conversione fallimento/liquidazione giudiziale -LCA/AS (da fallimento in liquidazione coatta amministrativa; da fallimento in amministrazione straordinaria; da amministrazione straordinaria in fallimento) (COLLEGIO);

procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (art.40 e ss. CCII) (COLLEGIO);

concessione di termini e provvedimenti autorizzatori nell'accesso con riserva ai uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art.44 CCII) (COLLEGIO);

omologazione del concordato fallimentare (art. 124 e ss. L.F.) e homologazione del concordato nella liquidazione giudiziale (art.240 CCII) (COLLEGIO);

procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano di ristrutturazione soggetto ad homologazione, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione debitore incapiente) (artt.65 e ss. CCII) (MONOCRATICO-COLLEGIO);

omologazione della composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 12 L. 27.1.2012 n. 3) (MONOCRATICO);

omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 *bis* L.F.) (COLLEGIO);

apertura di procedure principali/secondarie ai sensi del Reg. CE n. 1346/2000 (COLLEGIO);

3) impugnazioni contro i procedimenti di apertura:

opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza amministrazioni straordinarie (art. (artt. 9. D. Lgs. 270/99) e speciali per tutto il distretto di Corte d'Appello (art.27 CCII) (COLLEGIO)

opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18 L.F. vecchio rito) (COLLEGIO);

opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza (art. 195 L.F. vecchio rito) (COLLEGIO);

reclamo contro l'omologazione della composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 12 L. 27.1.2012 n.3) (COLLEGIO);

4) azioni derivanti dall'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 32 CCII

o azioni di inefficacia ex art. 144 CCII (MONOCRATICO);

o azioni di inefficacia ex artt. 163-164 CCII (MONOCRATICO);

o azioni revocatorie ex artt. 165, 166, 167, 168, 169 CCII (MONOCRATICO);

o azioni di inefficacia ex art. 94 comma 2 CCII (MONOCRATICO);

o azioni ex art. 172, 173 CCII (MONOCRATICO);

5) azioni derivanti dal fallimento ex art. 24 L. F.:

azioni di inefficacia ex art. 44 L.F. (MONOCRATICO);

azioni di inefficacia ex artt. 64-65 L.F. (MONOCRATICO);

azioni revocatorie ex artt. 66, 67, 67-*bis*, 68, 69, 70 L.F. (MONOCRATICO);

azioni di inefficacia ex art. 167 L.F. (MONOCRATICO);

azioni ex art. 72 e ss. L.F. (MONOCRATICO);

azioni reali immobiliari (solo per fallimenti di cd. vecchio rito (MONOCRATICO);

NB: per i predetti procedimenti sono previsti riti diversi (camerale oppure ordinario) a seconda del regime processuale cui è soggetto ogni singolo fallimento alla stregua delle riforme 2005/2007 (nel rito camerale la competenza è collegiale);

6) azioni endo-fallimentari cognitorie a rito speciale:

- a) verifica del passivo in sede tempestiva (ex artt.201 e ss. CCII e artt. 93-96 L.F. vecchio e nuovo rito) (MONOCRATICO -Giudice Delegato);
- b) qualunque insinuazione tardiva di credito (ex art.208 CCII e art. 101 L.F. nuovo rito) (MONOCRATICO - Giudice Delegato);
- c) insinuazione tardiva di credito in fase sommaria (art. 101 L.F. vecchio rito) (MONOCRATICO - Giudice Delegato);
- d) insinuazione tardiva di credito passata alla fase contenziosa (art. 101 L.F. vecchio rito) (COLLEGIO);
- e) opposizione allo stato passivo (artt. 206-207 CCII, artt. 98-99 L.F. sia vecchio che nuovo rito) (COLLEGIO);
- f) impugnazione dei crediti ammessi (artt. 206-207 CCII, art. 100 L.F. vecchio rito, artt. 98-99 L.F. nuovo rito) (COLLEGIO);
- g) istanza di revocazione contro crediti ammessi (artt. 206-207 CCII, art. 102 L.F. vecchio rito, artt. 98-99 L.F. nuovo rito) (COLLEGIO);
- h) domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili (artt. 206-207 CCII, art. 103 L.F. vecchio e nuovo rito, secondo la disciplina della verifica tempestiva o tardiva come modulata nei casi sub a, b, c e d) (MONOCRATICO-Giudice Delegato o COLLEGIO);
- i) insinuazione tardiva nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa (art. 310 CCII, art. 209 L.F. vecchio rito) (COLLEGIO);
- l) opposizioni, impugnazioni e revocazioni del passivo nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa (art. 310 CCII, art. 209 L.F. vecchio e nuovo rito) (COLLEGIO);
- m) insinuazioni tardive, opposizioni, impugnazioni e revocazioni del passivo nella liquidazione coatta amministrativa di società bancarie, SIM, SICAV e SGR (art. 57 D. Lgs. 58/98 TU Finanza) (MONOCRATICO);
- n) verifica speciale dei crediti ed azioni relative ai contratti pendenti verso imprese soggette al Codice delle leggi antimafia (artt. 56-59 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) (MONOCRATICO);
- o) azioni proponibili in Italia in relazione a procedure aperte all'estero in base al Reg. CE 1346/2000 (MONOCRATICO);

7) azioni endo-fallimentari speciali:

- contestazione avverso il rendiconto del curatore (art.231 CCII, art. 116 L.F.) (COLLEGIO);
- procedimento di esdebitazione (artt.278-280 CCII; artt. 142 e ss. L.F.) (COLLEGIO);

8) sono inoltre attribuiti alla seconda sezione civile, in relazione alle predette materie:

- a) i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam*;
- b) i procedimenti di inibitoria ante omologa degli accordi di ristrutturazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento nonché i procedimenti di esdebitazione *ex art. 14 quaterdecies* L. 3/12;
- c) i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione;

9) i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);

10) le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011);

11) competenza cognitoria ordinaria aggiuntiva:

azione surrogatoria (ex art. 2900 c.c.);

azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c.);

12) competenza cautelare aggiuntiva:

i procedimenti cautelari non rientranti nella competenza specifica delle altre sezioni in turnazione con tutte le sezioni.

SEZIONE TERZA CIVILE (1 + 9)

materie trattate

1) Esecuzione per consegna o rilascio (esclusi gli immobili locati o dati in comodato):

esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c.;

altre ipotesi:

esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare;

2) espropriazione mobiliare e immobiliare;

3) opposizioni (esclusa la materia locatizia):

- a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.):

mobiliare

immobiliare

- all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.):

mobiliare

immobiliare

- agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.):

mobiliare

immobiliare

- del terzo (art. 619 c.p.c.):

mobiliare

immobiliare

accertamento dell'obbligo del terzo (ex art. 548 c.p.c.);

revocazione della sentenza (ex artt. 395 e ss. c.p.c.);

opposizione di terzo (ex artt. 404 e ss. c.p.c.);

4) giudizi di divisione immobiliare disposti dal giudice delle esecuzioni ai sensi dell'art. 600 c.p.c.;

5) rogatorie civili;

Sono inoltre attribuiti alla terza sezione civile, in relazione alle predette materie:

a) gli appelli contro le sentenze del Giudice di Pace;

b) i procedimenti monitori *ante causam* ed i conseguenti giudizi di opposizione;

c) i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam*;

d) i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);

e) le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011);

f) le dichiarazioni di esecutività e di inefficacia dei decreti ingiuntivi (artt. 644-647 c.p.c. - art. 188 disp. att. c.p.c.);

g) i reclami contro le ordinanze di sospensione dell'esecuzione (artt. 624 c.p.c.)
(COLLEGIO);

h) i procedimenti cautelari non rientranti nella competenza specifica delle altre sezioni in turnazione con tutte le sezioni;

i) i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione.

SEZIONE QUARTA CIVILE (1 + 8)

materie trattate

1) Proprietà:

- vendita di cose immobili;

- vendita di beni mobili;

- permuta, rendita perpetua e rendita vitalizia, contratto estimatorio;

- comunione;

- divisione (ad eccezione di quella di immobili disposta dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 600 c.p.c.):

di beni caduti in successione;

di beni non caduti in successione;

- donazione;

- ipoteca - pegno - trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili;

- servitù;

- superficie;

- abitazione – uso;

- usucapione;

- usufrutto;

- enfiteusi;

2) denuncia di nuova opera o di danno temuto (artt. 688 c.p.c. e 1171-1172 c.c.);

- procedimenti possessori:

azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168-1169 c.c.);

azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.);

- possesso (diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegrazione e manutenzione);

3) cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima (COLLEGIO);

4) altri istituti relativi ai diritti reali, al possesso ed alle successioni;

5) immissioni ex art. 844 c.c. (se l'azione è proposta insieme alla domanda di risarcimento danni alla persona la causa è attribuita alla competenza della Sezione X civile).

Sono inoltre attribuiti alla quarta sezione civile, in relazione alle predette materie:

a) gli appelli contro le sentenze del Giudice di Pace;

b) i procedimenti monitori *ante causam* ed i conseguenti giudizi di opposizione;

c) i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam*;

d) i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);

e) le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011).

f) i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione, comprendenti tra l'altro:

autorizzazione all'alienazione di beni di eredità accettata con beneficio di inventario (art. 493 c.c.);

fissazione termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e 496 c.c.);

apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (artt. 752 - 762 e ss. c.p.c.);

vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 c.p.c.:

beni mobili

beni immobili (COLLEGIO);

nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.);

reclamo avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancellazione di ipoteca (artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.p.c.) (COLLEGIO);

g) procedimenti cautelari non rientranti nella competenza specifica delle altre sezioni in turnazione con tutte le sezioni.

SEZIONE QUINTA CIVILE (1 + 6)

materie trattate

1) Opera: prestazione d'opera intellettuale;

altri contratti d'opera (non manuale);

- controversie per il pagamento di corrispettivo professionale (compresa la loro ripartizione all'interno di associazione/società professionale);

- mandato;

- gestione di affari;

- ~~compravendita di beni mobili (per la quota del 30%);~~

2) responsabilità civile dei magistrati (cause di cui alla legge n. 117/88) (COLLEGIO);

3) altri contratti tipici non attribuiti espressamente ad altre sezioni, in particolare:

- arbitraggio, perizia contrattuale;

- mediazione;

- transazione;

- *franchising*;

- indebito oggettivo e soggettivo;

- promessa di pagamento e ricognizione di debito;

- arricchimento senza causa;

- giuoco, scommesse;

- contratti di distribuzione;

- rapporti tra soggetti facenti parte di associazioni temporanee di scopo o d'impresa (in funzione della tipologia di contratto rispetto alla cui esecuzione l'ATS o l'ATI sono state costituite (per le ATS, rapporto di mandato).

Sono inoltre attribuiti alla quinta sezione civile, in relazione alle predette materie:

a) gli appelli contro le sentenze del Giudice di Pace;

b) i procedimenti monitori *ante causam* ed i conseguenti giudizi di opposizione;

c) i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam*;

d) i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);

e) le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi nei procedimenti penali e nei procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011);- nuova competenza

I procedimenti cautelari non rientranti nella competenza specifica delle altre sezioni in turnazione con tutte le sezioni.

I procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione, elezioni, impugnazione contro provvedimento disciplinare, etc.).

I procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione.

SEZIONE SESTA CIVILE (1 + 11)

materie trattate

1) Intermediazione finanziaria (SIM) - Contratti di Borsa;

2) contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)

fideiussione e polizza fideiussoria (ivi comprese le cause comprendenti **in via accessoria domande o** eccezioni di nullità per contrarietà alla normativa *antitrust*);

mutuo;

titoli di credito – riporto;

3) contratto di assicurazione: contro i danni sulla vita;

controversie inerenti al *broker* assicurativo;

4) *Leasing* (ivi comprese le cause comprendenti in via accessoria domande o eccezioni di nullità per contrarietà alla normativa *antitrust*);

5) *factoring*;

- cessione dei crediti.

Sono inoltre attribuiti alla sesta sezione civile, in relazione alle predette materie:

a) gli appelli contro le sentenze del Giudice di Pace;

b) i procedimenti monitori *ante causam* ed i conseguenti giudizi di opposizione;

c) i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam*;

d) i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);

e) le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi nei procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011);

f) i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione, comprendenti, tra l'altro:

ammortamento titoli;

apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841 c.c.);

procedimenti cautelari non rientranti nella competenza specifica delle altre sezioni in turnazione con tutte le altre sezioni;

riabilitazione da protesti (artt. 17 e I 8 L. n.108/96)

SEZIONE SETTIMA CIVILE (1 + 9)

materie trattate

1) appalto (esclusi contratti a cui si applica il Codice degli appalti pubblici) e altre ipotesi ex artt. 1655 e ss c.c., compresa azione di responsabilità ex art. 1669 c.c.;

2) prestazione d'opera manuale e artigianale in qualunque forma giuridica prestata;

3) contratti atipici non rientranti nella competenza di altre sezioni;

4) subfornitura;

5) deposito;

6) rapporti tra soggetti facenti parte di associazioni temporanee di scopo o d'impresa (ATI: contratto di appalto);

7) somministrazione servizi (compresa messa a disposizione unità lavorative).

Sono inoltre attribuiti alla settima sezione civile, in relazione alle predette materie:

a) gli appelli contro le sentenze del Giudice di Pace;

b) i procedimenti monitori *ante causam* ed i conseguenti giudizi di opposizione;

c) i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam*;

d) i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);

e) le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi nei procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011);

f) i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione di pertinenza della sezione, comprendenti tra l'altro:

dichiarazione di esecutività di lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.).

SEZIONE OTTAVA CIVILE (1 + 6)

materie trattate

1) Amministrazione di Sostegno ex lege n. 6/2004.

2) Interdizione (COLLEGIO).

3) Inabilitazione (COLLEGIO)

4) Dichiarazione di assenza e di morte presunta (COLLEGIO)

5) Filiazione legittima e naturale

6) Nomina curatore speciale per azioni di *status*

7) Tutele e curatele

8) Nomina di curatore.

9) Autorizzazioni del giudice tutelare, così come disciplinate dal codice civile, dalle relative disposizioni di attuazione, dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali.

10) Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e amministrazioni provvisorie (Legge n. 833 del 1998).

11) Interruzione volontaria di gravidanza di soggetto minore (IVG).

12) Procedimenti di volontaria giurisdizione in materia tutelare e di stato civile.

13) Contenzioso in materia di famiglia a decisione monocratica (alimenti, opposizione a D.I. e altri).

14) Procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam* e non rientranti nella competenza specifica delle altre sezioni.

15) Ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011).

16) Opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi nei procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011).

17) Procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione.

18) Stato civile (rettifica del nome ed altri atti dello stato civile) (COLLEGIO).

SEZIONE NONA CIVILE (1 + 9)

materie trattate

- 1) Separazione consensuale e giudiziale (collegio).
- 2) Divorzio congiunto e contenzioso (collegio).
- 3) Matrimonio e procedimenti connessi: promessa di matrimonio, nullità, annullamento ex art. 117 e ss c.c., simulazione, opposizione ex artt. 102 e 104 c.c. (collegio).
- 4) Procedimenti relativi alla regolamentazione e mantenimento (di figli minori o maggiorenni non autosufficienti nati fuori dal matrimonio) ex art. 337 bis e ss. c.c., congiunti e contenziosi (collegio).
- 5) Procedimenti di revisione della separazione, del divorzio e della regolamentazione dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio, congiunti e contenziosi (collegio).
- 6) Tutti i procedimenti indicati nell'art. 38 disp. att. c.c. come novellato dal D. Lgs. 149/2022 e s.m.i. (collegio).
- 7) Procedimenti ex art. 316 c.c. (collegio, rito camerale)
- 8) Autorizzazione al riconoscimento in caso di opposizione ex art. 250 c.c. (collegio).
- 9) Nomina curatore speciale.
- 10) Procedimenti di istruzione preventiva *ante causam* e cautelari (monocratico).
- 11) Mantenimento di figli ex art. 316 bis c.c. (presidenziale); opposizione e modifiche (collegio).
- 12) Ordini di protezione o di allontanamento ex art. 473 bis.69 e ss c.p.c. (monocratico) e relativi Reclami (collegio).
- 13) Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento ex art. 473 bis.38 c.p.c. (monocratico) e relativi Reclami (collegio).
- 14) Provvedimenti in caso di violazione circa la responsabilità genitoriale ex art. 473 bis.39 c.p.c. (collegio).
- 15) Provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. (monocratico).
- 16) Unioni civili di cui alla legge n. 76/2016 (collegio).
- 17) Convivenze di fatto di cui alla legge n. 76/2016 (collegio)
- 18) Regime patrimoniale della famiglia fondata sul matrimonio ex art. 159 e seg. c.c. (monocratico).
- 19) Impresa familiare ex art. 230 bis c.c.
- 20) Procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione:
 - ricorso ex art. 262 c.c. (collegio);
 - attribuzione di quota di pensione di reversibilità (collegio);

- attribuzione TFR (collegio)

- fondo patrimoniale (collegio)

21) Provvedimenti a tutela del credito ex art. 473 bis.36 c.c.;

22) Azioni di risarcimento del danno da fatto illecito endo-familiare;

23) Procedimenti cautelari non rientranti nella competenza specifica di altra sezione, in turnazione;

24) Ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011).

25) Opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi nei procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011).

SEZIONE DECIMA CIVILE (1 + 7)

materie trattate

1) Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.);

- responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.);

- responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.;

- rovina di edificio (art. 2053 c.c.);

- responsabilità del produttore;

- altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nella competenza delle altre sezioni (art. 2043 c.c. e norme speciali);

- responsabilità da diffamazione (non a mezzo stampa o media) e da ingiuria;

2) risarcimento danni da incidente stradale:

morte;

lesioni;

danni a cose.

Sono inoltre attribuiti alla decima sezione civile, in relazione alle predette materie:

a) gli appelli contro le sentenze del Giudice di Pace;

b) i procedimenti monitori *ante causam* ed i conseguenti giudizi di opposizione;

c) i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam*;

d) i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione;

e) i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);

f) le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011);

g) i procedimenti cautelari non rientranti nella competenza specifica delle altre sezioni in turnazione con tutte le sezioni.

SEZIONE UNDICESIMA CIVILE (1 + 7)

materie trattate

- 1) Spedizione - trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto);
- questioni di diritto della navigazione;
- viaggio;
- 2) Informatica - Internet - *Hardware* e *Software* (salvo sussistano profili di proprietà intellettuale);
- 3) Pubblicità;
- 4) somministrazione (esclusa la somministrazione di servizi riferita alla messa a disposizione di unità lavorativa costituendo essa prevalentemente appalto di servizio di competenza della VII sezione civile);
- 5) agenzia;
- 6) concessioni di vendita.

Sono inoltre attribuiti alla undicesima sezione civile, in relazione alle predette materie:

- a) gli appelli contro le sentenze del Giudice di Pace;
- b) i procedimenti monitori *ante causam* ed i conseguenti giudizi di opposizione;
- c) i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam*;
- e) i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);
- f) le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011);
- g) i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione;
- h) i procedimenti cautelari non rientranti nella competenza specifica delle altre sezioni in turnazione con tutte le sezioni.

SEZIONE AGRARIA (giudici della Sezione 11[^] + 2 esperti effettivi + 2 supplenti)

materie trattate

- 1) Azione di condanna al rilascio del fondo:
 - a. per scadenza del contratto;
 - b. per altri motivi;
- 2) Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per contratto;
- 3) Altri istituti di diritto agrario.

Si indicano i nominativi degli Esperti componenti la sezione agraria (non rinvenibili a sistema Cosmapp):

Angelo Arpano (membro effettivo), Luigi Penati (membro effettivo)

Alberto Gaffuri (membro supplente), Giancarlo Locatelli (membro supplente).

SEZIONE DODICESIMA CIVILE (1 + 13)

materie trattate

- a) controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- b) controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- c) controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- d) controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- e) controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;
- f) controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- g) controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- h) controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.

Ai giudici della sezione specializzata viene assegnata una quota di contenzioso ordinario pari, per ciascuno, a dieci procedimenti monitori mensili.

Sono inoltre attribuiti alla dodicesima sezione civile, in relazione alle predette materie:

i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione;

i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);

le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011).

SEZIONE TREDICESIMA CIVILE (1 + 8)

materie trattate

1) Procedimento per convalida di sfratto:

- intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.);
- intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.);
- intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di locazione d'opera (art. 659 c.p.c.);

2) cessazione del contratto di locazione alla scadenza (Rito del lavoro):

uso abitativo

uso diverso

- recesso dal contratto del conduttore:

uso abitativo

uso diverso

- risoluzione del contratto di locazione per inadempimento:

uso abitativo

uso diverso

- cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole (azione di simulazione, nullità, annullamento, etc.);

- pagamento del corrispettivo - indennità di avviamento - ripetizioni di indebito - risarcimento del danno;

- diritto di prelazione – diritto di riscatto del conduttore (ex L. 392 /78, ex L. 431/98 e altre leggi speciali);

- affitto di azienda;

- opposizione al decreto di rifissazione dello sfratto (ex art. 6, L. n. 431/98) (COLLEGIO);

- comodato di immobile urbano;

- noleggior;

- locazione e comodato di beni mobili;

3) Esecuzione per rilascio in materia di locazione e comodato:

istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6 L. 431/98;

decadenza da sospensione sfratto ex art. 6 L. 431/98;

opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in materia locatizia;

4) altri istituti del diritto delle locazioni;

5) condominio:

impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali;

tabelle millesimali;

altri rapporti condominiali;

6) procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione comprendenti:

- nomina di amministratore di condominio (art. 1129, 1° comma c.c.);
- revoca di amministratore di condominio (art. 1129, 3° comma c.c.) (COLLEGIO);

7) Occupazione di immobile senza titolo.

Sono inoltre attribuiti alla tredicesima sezione civile, in relazione alle predette materie:

- a) gli appelli contro le sentenze del Giudice di Pace;
- b) i procedimenti monitori *ante causam* ed i conseguenti giudizi di opposizione;
- c) i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam*;
- d) i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione;
- e) i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);
- f) le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011);
- g) i procedimenti cautelari non rientranti nella competenza specifica delle altre sezioni in turnazione con tutte le sezioni.

SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE (IMPRESA A) (1 + 7)

materie trattate

1) materie di cui alle lettere a), b), c), d) e f) art. 3 comma 1, D. Lgs. 27 giugno 2003, così come modificato dal D.L. n. 1/12 (conv. L. n. 27/2012):

- controversie di cui all'articolo 134 del D.Lgs n. 30 del 2005 e successive modificazioni;
- controversie in materia di diritto d'autore;
- controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della L. n. 287 del 1990;
- controversie relative alla violazione della normativa *antitrust* dell'Unione Europea;
- controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (al 50% con la Sezione Impresa B);
- controversie in materia di abuso di dipendenza economica (art. 33 L. 118/2022);
- procedimenti collettivi ex art. 840 bis e ss. c.p.c. e ex art. 139 e ss cod. cons. (se relativi a fatti anteriori all'entrata in vigore della L. 31/2019) (al 50% con la Sezione XV-Impresa B)

2) concorrenza sleale non interferente con diritti di proprietà industriale;

- cessioni d'azienda (al 50% con la Sezione XV -Impresa B).
- controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria alle quali si applica il Codice dei contratti pubblici (al 50% con la Sezione XV - Impresa B);

Sono inoltre attribuiti alla Sezione Impresa A, in relazione alle predette materie:

- a) i procedimenti monitori *ante causam* ed i conseguenti giudizi di opposizione;

- b) i giudizi di merito di opposizione a precetto e opposizione alle esecuzioni che si concludono con sentenza (ex art. 615, c. 1 e 616 c.p.c., esclusi i procedimenti di cui all'art. 624 c.p.c.);
- c) i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam*;
- d) i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione;
- e) i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);
- f) le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011);
- g) i procedimenti cautelari non rientranti nella competenza specifica delle altre sezioni in turnazione con tutte le sezioni.

SEZIONE QUINDICESIMA CIVILE (IMPRESA B) (1 + 6)

materie trattate

1) materie di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 27 giugno 2003 n.168:

- rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle società di fatto, di persone, di capitali, di cooperative e mutue assicuratrici;
- impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, dei consorzi;
- cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, dei consorzi e contro le società di revisione;
- cause di responsabilità proposte dalla L.C.A. in società fiduciarie e di revisione ex art. 2 L. n. 430/86;
- opposizione dei creditori alla fusione e alla scissione delle società;
- altri istituti di diritto societario;

2) associazione in partecipazione;

consorzio;

cessione di azienda (al 50% con la Sezione XIV - Impresa A);

querela di falso;

3) materie previste dalla lettera f) dell'art. 3 comma 2 cit.: controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (al 50% con la Sezione Impresa **A B**).

4) controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria alle quali si applica il Codice dei contratti pubblici (al 50% con la Sezione XIV - Impresa A); **procedimenti collettivi ex art. 840 bis e ss. c.p.c. e ex art. 139 e ss cod. cons. (se relativi a fatti anteriori all'entrata in vigore della L. 31/2019) (al 50% con la Sezione XV-Impresa A);**

Sono inoltre attribuiti alla Sezione XV - Impresa B, in relazione alle predette materie:

- a) i procedimenti monitori *ante causam* ed i conseguenti giudizi di opposizione;

- b) i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva *ante causam*;
- c) i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);
- d) le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011);
- e) i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione del settore societario, comprendenti, tra l'altro:
 - decreto di "omologa" degli atti di società di capitali;
 - decreto di accertamento dello stato di scioglimento delle società;
 - nomina di liquidatori;
 - nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori delle azioni di risparmio;
 - nomina di esperto (artt. 2343, 2440, 2498, 2501 quinquies, 2504 novies c.c., art. 76 dpr n. 207/10);
 - convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c.;
 - denuncia ex art. 2409 c.c.;
 - riduzione del capitale per perdite;
 - ufficio di giudice del registro delle imprese (delegato al presidente della sezione specializzata in materia di impresa B e relativi reclami collegiali);
- f) procedimenti cautelari non rientranti nella competenza specifica delle altre sezioni in turnazione con tutte le sezioni.

SEZIONE LAVORO (1 + 22)

materie trattate

- Procedimenti speciali: di ingiunzione *ante causam*:

di lavoro

di previdenza obbligatoria

di assistenza obbligatoria

ex art. 28 Statuto dei lavoratori:

fase sommaria

fase di opposizione

ex art. 18 Statuto lavoratori;

ex art. 38 D. Lgs. 198/2006 (parità uomo-donna);

ex art 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (lavoro dei lavoratori stranieri);

ex art 28 D. Lgs. N. 150/2011 (discriminazione dei lavoratori stranieri);

ex art 445-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità, pensione, assegni);

altre ipotesi;

- Procedimenti cautelari ante causam:

sequestro conservativo

sequestro giudiziario

provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per licenziamento:

per dequalificazione

per trasferimento

per altre ragioni

altre ipotesi

Reclami avverso le ordinanze di prime cure;

- Rapporto di lavoro subordinato:

qualificazione

appalto di manodopera

lavoro interinale

avviamento obbligatorio

contratto a termine

apprendistato

patto di prova

categoria e qualifica

mansione e jus variandi

trasferimento: del lavoratore

di azienda

sanzione disciplinare conservativa

retribuzione

sospensione con intervento della Cassa Integrazione Guadagni

risarcimento danno: da infortunio

da dequalificazione

altre ipotesi

licenziamento individuale: per giustificato motivo soggettivo

per giustificato motivo oggettivo

per giusta causa

del dirigente

collettivo e mobilità

dimissioni

altre ipotesi;

- Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.;

- Efficacia, validità o interpretazione di contratti o accordi collettivi dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (D. Lgs. 546/1993 e 80/1998);

- Previdenza obbligatoria

prestazione: malattia

pensione-assegno di invalidità INPS, Inpdai, Enpals, etc.

indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente

altre ipotesi

obbligo contributivo del datore di lavoro

ripetizione di indebito

- Assistenza obbligatoria: assegno - pensione

indennità di accompagnamento art. 445 bis c.p.c.

altre ipotesi

- opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie;

- opposizione ad avviso di addebito ex art. 24 D.Lgs. n. 49/1999;

- opposizione ex co. 6, art. 445 bis c.p.c.

- Altre controversie in materia di lavoro;

- Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;

- Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.

Sono inoltre attribuiti alla Sezione lavoro in relazione alle predette materie:

i procedimenti monitori *ante causam* ed i conseguenti giudizi di opposizione;

i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione nelle materie di pertinenza della sezione;

i ricorsi degli avvocati per la liquidazione dei compensi relativi a procedimenti trattati dalla sezione (artt. 28 L. 794/42 e 14 D.lgs. 150/2011);

le opposizioni ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in procedimenti trattati dalla sezione (art. 15 D.lgs. 150/2011).

SETTORE PENALE

Il settore penale è organicamente articolato come segue.

A) SEZIONI DIBATTIMENTALI (Organico 63 + 11)

1) Organico sezioni dibattimentali

L'organico complessivo delle sezioni dibattimentali penali è di 63 giudici ed 11 presidenti di sezione.

Le sezioni I, II, III, V, VI, VIII, IX e XI sono composte ciascuna da 7 giudici compreso il presidente. Le sezioni IV, VII e X sono composte ciascuna da 6 giudici compreso il presidente.

2) Aree di specializzazione sezioni dibattimentali.

Le undici sezioni sono ripartite in cinque aree di specializzazione, sulla base del presumibile andamento dei flussi di lavoro, come segue.

A) Criminalità Organizzata e Terrorismo (*sezioni VI e VIII*)

- reati di cui all'art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p. (escluse le ipotesi di cui all'art. 416 c.p. finalizzate a commettere reati di cui agli artt. 473, 474 e 517 quater c.p. e reati di cui all'art. 416 comma 7 c.p.)
- 416 c.p., escluse le ipotesi finalizzate al compimento di reati che appartengono ad altre aree di specializzazione;
- 416 c.p. con finalità di sfruttamento della prostituzione; 416 ter c.p.

B) Violenza di Genere e tutela della Persona (*sezioni I, V, IX, XI*)

- reati da 609 bis c.p. a 609 undecies c.p., tranne il caso vi sia la competenza della Corte di Assise; 612 bis c.p.; 612 ter c.p.
- reati da 556 c.p. a 574 bis c.p.;
- 414 bis c.p. e reati da 600 bis c.p. a 600 octies c.p.;
- 583 bis c.p. e 583 quinquies c.p.;

C) Penale Economia/Pubblica Amministrazione/Ambiente (*sezioni II, III, IV, VII, X*)

- diritto penale dell'economia, tra cui: reati societari, fallimentari e tributari (ad eccezione del contrabbando);
- reati contro la P.A. e l'Amministrazione della Giustizia (reati dall'art. 314 c.p. all'art. 384 c.p., con l'eccezione dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341 bis c.p.);
- art. 640 bis c.p.; art. 644 c.p. non rientrante nella previsione di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p.;
- reati in tema di ambiente (aria, acqua, rifiuti), edilizia ed urbanistica, sanità, caccia, tutela degli animali ed igiene degli alimenti.

D) Diritto Penale del Lavoro e Reati Colposi (*sezioni I, V, VI, VIII, IX*)

- diritto penale del lavoro
- lesioni colpose e omicidio colposo

E) Criminalità Informatica ed Industriale (*sezione XI*)

- reati informatici (495 bis c.p., 615 ter, quater, quinquies c.p.; 635 bis, ter, quater e quinquies c.p., 640 ter e quinquies c.p.);
- reati contro privative industriali e diritti di autore (artt. 473 e 474 c.p.; art. 514 c.p.; artt. 517, bis, ter, quater; art. 617, 617 bis, quater, quinquies, sexies; artt. 621 e 623 c.p.; art. 127 D.Lgs. 30/2005; artt. 171-174 L. 633/1941);

Le undici sezioni trattano anche tutte le altre materie (rientranti nel settore “Generico”) quali, ad esempio: rapine, estorsioni, armi, traffico stupefacenti senza reato associativo, circonvenzione di incapace, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, etc, in misura tale da compensare le assegnazioni alle diverse aree specializzate da parte del sistema informatico Giada (Gestione Informatica Assegnazioni Dibattimentali).

3) Sistema di assegnazione degli affari ordinari alle sezioni dibattimentali

L’assegnazione degli affari avviene secondo il sistema informatico GIADA che distribuisce i processi (classificati in classi da 1 a 9) a rotazione con riferimento al singolo magistrato e al singolo collegio tenendo conto delle aree di specializzazione, con esclusione della Corte di Assise, dei procedimenti con rito direttissimo e delle riassegnazioni ex art. 554 ter c.p.p. (l’operatività particolareggiata del sistema è descritta nell’allegato 14 al DOG).

Le assegnazioni degli affari monocratici e collegiali avvengono avuto riguardo al giorno della pronuncia del GUP all’esito dell’udienza preliminare o, per il giudizio immediato, alla data del provvedimento del GIP ovvero, per la citazione diretta, alla data della richiesta del P.M. diretta ad ottenere l’udienza da indicare nel decreto di citazione a giudizio o alla data del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale.

4) Assegnazione dei procedimenti con più reati

In caso di procedimenti con più reati si applicano i seguenti criteri:

a) criterio generale: il reato compreso in area di specializzazione prevale su quello non specializzato e pertanto il procedimento verrà trattato dall’area competente per il reato specializzato;

b) ipotesi di procedimenti con più reati specializzati:

- se uno dei reati di competenza dell’area Criminalità Organizzata e Terrorismo concorre con altri di altra specializzazione è competente l’area Criminalità Organizzata e Terrorismo;
- se uno dei reati di competenza dell’area Violenza di Genere e della Persona concorre con altri di altra specializzazione (a eccezione dei reati di Criminalità Organizzata e Terrorismo) è competente l’area Violenza di Genere e della Persona;
- se uno dei reati di competenza dell’area Penale Economia/Pubblica Amministrazione/Ambiente concorre con altri di altra specializzazione (a eccezione dei reati di Criminalità Organizzata e Terrorismo e Violenza di Genere e della Persona) è competente l’area Penale Economia/Pubblica Amministrazione/Ambiente;
- se uno dei reati di competenza dell’area diritto penale del lavoro e reati colposi concorre con altri di altra specializzazione (a eccezione dei reati di Criminalità Organizzata e

Terrorismo, di Penale Economia/Pubblica Amministrazione/Ambiente, di Violenza di Genere e della Persona) è competente l'area Diritto Penale del Lavoro e Reati Colposi.

5) Perequazioni e riassegnazioni di procedimenti

In relazione alla creazione di situazioni di particolare impegno e sofferenza, per variazioni consistenti in aumento o in diminuzione dei flussi di sopravvenienza, rispetto a quelli accertati nel biennio precedente, o, infine, per sensibili differenziazioni nelle ordinarie sopravvenienze tra le varie aree di specializzazione come verificabili sulla base del sistema di assegnazione di cui al punto “Sistema di assegnazione degli affari alle sezioni dibattimentali”, sentiti i presidenti di sezione, verranno adottate dal presidente del Tribunale, con provvedimenti motivati, le misure necessarie a perequare i carichi di lavoro.

Dette misure, al fine di ristabilire un'equilibrata distribuzione degli affari tra tutti i giudici, potranno prevedere ad esempio in via alternativa o cumulativa:

- la sospensione di nuove assegnazioni decorrenti dalla adozione del provvedimento della Dirigenza per una o più udienze di smistamento con riguardo a tutte le classi di peso;
- la variazione temporanea o definitiva dell'area di specializzazione delle varie sezioni;
- la riassegnazione di uno o più processi ad altro o altri collegi anche al di fuori della area di specializzazione previa verifica dei carichi di lavoro.

Con specifico riferimento ai processi di classe 9 verrà adottato il seguente meccanismo di perequazione automatica, ferma restando, in caso di perdurante sperequazione, la possibilità dell'intervento del Presidente del Tribunale.

Sino al mantenimento dell'attuale sistema Giada:

- in caso di assegnazione di processo di classe 9 con quota lavoro da 51 a 100 il collegio assegnatario sarà esentato dalla assegnazione di successivo processo di classe 9,
- in caso di assegnazione di processo di classe 9 con quota lavoro da 101 a 150 il collegio assegnatario sarà esentato dalla assegnazione di due successivi processi di classe 9,
- in caso di assegnazione di processo di classe 9 con quota lavoro da 151 in su il collegio assegnatario sarà esentato dalla assegnazione di tre successivi processi di classe 9.

Al momento del passaggio all'utilizzo del sistema Giada integrato nel SICP:

- in caso di assegnazione di processo di classe 9 con quota lavoro da 51 a 100 il collegio assegnatario sarà esentato da tutte le assegnazioni per un periodo di due mesi,
- in caso di assegnazione di processo di classe 9 con quota lavoro da 101 a 150 il collegio assegnatario sarà esentato da tutte le assegnazioni per un periodo di tre mesi,
- in caso di assegnazione di processo di classe 9 con quota lavoro da 151 in su il collegio assegnatario sarà esentato da tutte le assegnazioni per un periodo di quattro mesi.

Con riguardo ai ruoli all'interno della singola sezione il presidente, previa comunicazione al Presidente del Tribunale, può provvedere al riequilibrio dei ruoli, sia per i procedimenti di competenza collegiale che per quelli di competenza monocratica, con provvedimento motivato,

sulla base di criteri oggettivi derivanti dall'analisi ponderata delle pendenze, con particolare riguardo alle sopravvenienze, seguendo l'ordine di anzianità previsto per le sostituzioni, ovvero, altri criteri, tra cui la minor pendenza, sempre con adeguata e specifica motivazione.

Il Presidente del Tribunale, qualora condivida il contenuto del provvedimento assunto, lo trasmetterà, facendolo proprio, al Consiglio Giudiziario ai sensi degli art. 40 e 41 Circolare Tabelle CSM 2026-2029. In caso di non condivisione trasmetterà il provvedimento al Presidente di sezione con richiesta di approfondimenti e/o integrazioni anche dal punto di vista dei dati quantitativi e/o qualitativi relativi agli affari giudiziari oggetto di intervento.

Qualora, a causa di impedimento, incompatibilità, astensione, riconsuazione di un giudice, non sia possibile celebrare un procedimento da parte di una sezione per impossibilità di costituire altro collegio all'interno della medesima sezione con altro giudice, il procedimento sarà riassegnato al giudice o al collegio competenti per area di specializzazione in base al turno di rotazione del sistema GIADA.

In caso di erronea attribuzione di un processo specializzato a sezione diversa, il Giudice o il Presidente del collegio potranno rivolgersi al Presidente delegato con richiesta di riassegnazione entro la conclusione della prima udienza predibattimentale o dibattimentale.

6) Criteri di assegnazione degli affari diversi.

Gli appelli avverso le sentenze penali del Giudice di Pace di Rho e Milano sono assegnati alle sezioni penali a rotazione, uno per ciascuna sezione, dalla prima alla undicesima.

I reclami ai sensi dell'art. 410 bis c.p.p. sono assegnati con diversa ed ulteriore rotazione alle sezioni penali, uno per ciascuna sezione, dalla prima alla undicesima.

Gli incidenti di esecuzione la cui competenza si fonda su sentenze pronunciate dalle sezioni dibattimentali sono assegnati alla sezione che ha emesso l'ultima sentenza.

Gli incidenti di esecuzione la cui competenza si fonda su sentenze pronunciate dalle ex Preture Circondariali ovvero dalle ex Sezioni Distaccate sono assegnati alle sezioni penali a rotazione, uno per ciascuna sezione, dalla undicesima alla prima.

Il presidente della sezione assegnataria degli appelli avverso le sentenze penali del Giudice di Pace di Rho e Milano, dei reclami ai sensi dell'art. 410 bis e degli incidenti di esecuzione provvederà alle assegnazioni ai magistrati togati secondo criteri di rotazione interna.

La trattazione dei ricorsi proposti ai sensi degli artt. 84, 99 e 170 D.p.r. 30.05.2002, n. 115, 15 D. Lgs. n. 150/11 è assegnata alla sezione V civile.

7) Riunioni di processi

In caso di richiesta di riunione di processi assegnati a Giudici o Collegi di sezione diverse, nella relativa istanza di riassegnazione in vista della riunione, ex art. 2 disp. att. c.p.p., il Giudice o Presidente del collegio richiedente dovrà indicare, oltre ai motivi, il numero di registro del Tribunale relativo al processo da riunire, allegando copia del decreto di citazione con l'imputazione e l'indicazione dello stato in cui si trovano entrambi i processi.

8) Regressione del processo alla fase precedente

Quando il processo regredisce alla fase precedente per una nullità dichiarata dal Tribunale, il nuovo rinvio a giudizio sarà disposto davanti al medesimo giudice o collegio inizialmente investiti del processo.

Nel caso in cui la dichiarazione di nullità, l'annullamento o la rescissione siano state disposte dalla Corte di Appello o dalla Corte di Cassazione il processo originariamente assegnato con il sistema GIADA, sarà riassegnato sempre con il sistema GIADA al giudice o al collegio specializzato competente diversi da quelli che hanno pronunciato la sentenza dichiarata nulla, annullata o rescissa.

9) Udienza di comparizione dibattimentale a seguito di citazione diretta (art. 554 bis c.p.p.) e udienza di smistamento collegiale

Nel settore monocratico l'udienza di comparizione predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p. sostituisce l'udienza di 1^ comparizione e costituzione delle parti (c.d. udienza di smistamento) prevista nei precedenti documenti tabellari. L'udienza di smistamento permane nel settore collegiale. L'udienza ex art. 554 bis c.p.p. non può essere tenuta da GOP.

Periodicamente, previa interlocuzione con la Procura della Repubblica, si determinano i livelli quantitativi del numero delle cause da destinare alla trattazione per ogni udienza predibattimentale, gestite - come detto - quanto alla attribuzione dei processi alle sezioni, dal sistema GIADA, a seconda della materia e del "peso".

Fino all'adozione dell'applicativo Giada 2 che consenta una assegnazione automatica del processo al giudice della Sezione, l'eventuale fissazione per la prosecuzione ai sensi dell'art. 554 ter comma 3 c.p.p. avverrà avanti al magistrato disponibile che lo segue in ordine di anzianità; il magistrato meno anziano di tutti sarà sostituito dal primo in ordine di anzianità che sia disponibile.

Il presidente di sezione effettuerà una verifica quantomeno semestrale di tali flussi per verificare la necessità o meno di eventuali perequazioni ai sensi del punto 5.

10) Criteri di priorità

Conformemente a quanto previsto dalla legge, nella trattazione dei procedimenti penali, sia delle udienze predibattimentali che di smistamento, sono seguiti i criteri di priorità fissati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p.

La strutturazione organizzativa in sezioni specializzate, contenenti anche gruppi di reato di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p., consente di garantire di fatto una trattazione prioritaria alle materie specializzate in termini concreti e, in prospettiva, migliorativi, rispetto a quanto stabilito dall'art. 132 bis disp. att. cpp. La costituzione di una Sezione Autonoma in materia di misure di prevenzione personali e reali (SAMP) costituisce una risposta organizzativa ai criteri di priorità dettati dalla legge.

11) Formazione del ruolo delle udienze

I presidenti delle sezioni dibattimentali ed i giudici, nel formare i ruoli delle udienze, avranno cura di fissare la trattazione dei reati nei quali l'accusa può essere sostenuta dai Vice Procuratori Onorari in udienze "esclusive" cercando anche di fissare delle agende di processi che consentano la partecipazione personalizzata del Pubblico Ministero titolare del procedimento che abbia svolto l'attività di indagine preliminare.

Nella formazione del ruolo si tiene conto di quanto previsto dal protocollo per le udienze penali del 20 luglio 2011 e dal protocollo per le udienze predibattimentali del 5-30 giugno 2023 sottoscritti dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dai Presidenti del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Milano e della Camera Penale di Milano.

12) Ricusazioni e astensioni

In caso di ricusazione o astensione ogni magistrato nell'ambito della sua sezione sarà sostituito da quello disponibile che lo segue in ordine di anzianità. Il magistrato meno anziano di tutti sarà sostituito dal primo in ordine di anzianità che sia disponibile.

13) Supplenze

In caso di mancanza o impedimento di un giudice appartenente ad una sezione penale dibattimentale, lo stesso sarà sostituito dal magistrato togato della stessa sezione che lo segue in ordine di anzianità, che sia disponibile; il meno anziano di tutti sarà sostituito dal primo in ordine di anzianità.

Nel caso di indisponibilità del magistrato togato, la sostituzione sarà assicurata da un Giudice Onorario di Pace, nei limiti consentiti come da successivo articolo.

14) Giudici Onorari di Pace

I giudici onorari di pace nominati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 assegnati all'Ufficio per il processo del Tribunale svolgono la loro attività ai sensi dell'art. 180 della Circolare tabelle 2026/2029 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 116/2017, con possibilità di svolgere attività giurisdizionale se ricorrono i presupposti indicati negli articoli 11 e 12 del d.lgs. n. 116/2017.

I giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di Tribunale alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017:

- svolgono attività giurisdizionale secondo le disposizioni ed i limiti indicati nell'art. 178 della Circolare Tabelle 2026/2029 e possono essere assegnati ad una unica sezione o coassegnati a più sezioni;
- non partecipano alla assegnazione iniziale dei procedimenti in base al sistema GIADA;
- sono utilizzati in supplenza, anche nei collegi, ai sensi dell'art. 181 Circolare Tabelle 2026/2029;
- possono vedersi riassegnare la trattazione di udienze predibattimentali solo per imprescindibili esigenze di servizio;
- ove stabilizzati in via esclusiva ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 116/2017 svolgono un minimo di complessive 2,5 udienze settimanali in media, ovvero affari compiti e attività per impegno equivalente
- ove stabilizzati in via non esclusiva ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 116/2017 svolgono un massimo di complessive 2 udienze settimanali in media, ovvero affari compiti e attività per impegno equivalente

I presidenti di sezione comunicheranno al Presidente del Tribunale i modelli di utilizzo dei giudici onorari verificando che le modalità di utilizzazione siano compatibili con lo statuto personale derivante anche dalla caratteristica di scelta del tempo pieno o part-time.

Il Presidente del Tribunale, qualora condivida il contenuto del provvedimento assunto dal presidente di sezione e questo riguardi in ogni caso l'assegnazione degli affari giudiziari, lo trasmetterà, facendolo proprio, al Consiglio Giudiziario ai sensi degli artt. 40 e 41 Circolare Tabelle CSM 2026-2029. In caso di non condivisione trasmetterà il provvedimento al Presidente della sezione con richiesta di approfondimenti e/o integrazioni anche dal punto di vista dei dati quantitativi e/o qualitativi relativi agli affari giudiziari oggetto di intervento.

15) Verifica dell'andamento dei servizi all'interno delle sezioni penali

Il Presidente del Tribunale indirà periodicamente, e in ogni caso ogni anno nel mese di aprile e di ottobre, una riunione di tutti i presidenti delle sezioni penali al fine di verificare l'andamento dei servizi all'interno di ciascuna sezione, di accertare eventuali disfunzioni, anche con riferimento all'andamento dei flussi e alla perequazione dei ruoli, e di adottare eventuali provvedimenti modificativi dell'organizzazione.

Il Presidente del Tribunale, tramite l'Ufficio Innovazione, disporrà la trasmissione, con cadenza quantomeno semestrale, ai presidenti di sezione delle statistiche comparate dei magistrati di sezione e dei flussi del dibattimento.

I presidenti di sezione trasmetteranno immediatamente tali statistiche ai giudici della sezione, se del caso indicando una riunione ai sensi dell'articolo che segue per ogni opportuno approfondimento.

16) Scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e su questioni organizzative.

I presidenti delle sezioni penali avranno cura di indire riunioni, con cadenza almeno mensile, nell'ambito della propria sezione per lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e per la discussione su questioni organizzative. A tal fine predisporranno semestralmente il relativo calendario e lo trasmetteranno all'ufficio di presidenza e provvederanno a trasmettere al Presidente del Tribunale i verbali delle riunioni tenute.

Nell'ambito delle aree specializzazione da A) a D) di cui all'art. 2), i presidenti di sezione con maggiore anzianità di funzione semidirettiva in essere avranno cura di indire riunioni, con cadenza almeno trimestrale, tra i magistrati dell'area, per lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e su questioni organizzative. A tal fine predisporranno annualmente il relativo calendario e lo trasmetteranno all'ufficio di presidenza e provvederanno a trasmettere al Presidente del Tribunale i verbali delle riunioni tenute.

17) Personalizzazione delle funzioni del pubblico ministero nei singoli processi

Al fine di realizzare la personalizzazione delle funzioni del Pubblico Ministero nei singoli processi penali, i magistrati del settore penale osserveranno, nei limiti del possibile e senza riduzione di produttività, le seguenti direttive:

- I presidenti ed i giudici delle singole sezioni dibattimentali nel momento in cui ricevono il fascicolo per la prima udienza, inviteranno il PM a specificare se il processo è “personalizzato” ovvero se in esso il PM è “fungibile”;
- in ogni caso i presidenti di sezione ed i giudici richiederanno, nella fase di cui al punto che precede, il nome del P.M. che ha istruito il procedimento, in modo da poter accorpare il maggior numero possibile dei fascicoli trattati dallo stesso P.M. avanti allo stesso giudice;

- i presidenti di sezione prevederanno in ogni caso una udienza di smistamento collegiale per ogni procedimento in modo che possa essere valutata, dopo la fase preliminare dell'udienza, la residua complessità del fascicolo;

- all'esito dell'udienza di smistamento collegiale, ovvero dell'udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p., i giudici terranno conto, nei limiti del possibile, degli impegni dei P.M. interessati e dei difensori, nel predisporre il calendario per il proseguimento del giudizio;

Il Presidente Coordinatore del settore penale mantiene costanti rapporti con il magistrato della Procura della Repubblica delegato alla formazione dei turni al fine dell'esame e della possibile risoluzione di ogni questione diretta a favorire la personalizzazione delle funzioni del Pubblico Ministero nei singoli processi.

Nell'ambito delle aree specializzazione da A) a D) di cui all'art. 2), i presidenti di sezione con maggiore anzianità della funzione semidirettiva in essere promuoveranno incontri periodici, tendenzialmente all'inizio di ogni trimestre, con il Procuratore Aggiunto preposto al Dipartimento corrispondente all'area di specializzazione trattata dalle singole sezioni da loro presiedute, al fine di individuare le problematiche relative alla personalizzazione del Pubblico Ministero e, sulla base dei risultati ottenuti, esaminare le possibili soluzioni migliorative, e di affrontare altre questioni organizzative specifiche dell'area; provvederanno a riferire al Presidente del Tribunale dell'esito di tali incontri.

18) Udienze e composizione dei collegi

I giudici svolgono funzioni sia monocratiche che collegiali. Possono essere destinati a svolgere in via esclusiva funzioni collegiali o monocratiche solo in ragione di concrete esigenze organizzative dell'ufficio o di specifiche condizioni personali che devono essere espressamente motivate con provvedimento del presidente di sezione da trasmettere al presidente del Tribunale e quindi – in caso di condivisione- al Consiglio Giudiziario.

Ogni giudice tiene una udienza mensile di comparizione predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p. e tiene tendenzialmente (unità minima) una udienza monocratica a settimana.

Le udienze monocratiche saranno assegnate tenendo conto degli impegni del presidente e dei giudici nel collegiale e nei giudizi direttissimi nonché della disponibilità della terza aula e si terranno, indicativamente, dal lunedì al venerdì.

Ogni collegio tiene una udienza mensile di prima comparizione (udienza di smistamento) e tiene tendenzialmente due udienze settimanali.

Complessivamente ogni componente della sezione parteciperà a un numero di udienze pari a quello degli altri. Nel calcolo occorrerà tener conto delle riduzioni (es. 30% per il presidente di sezione) e degli esoneri (es. 50% per i componenti del consiglio giudiziario).

Il presidente di sezione formerà con il maggiore anticipo possibile il calendario semestrale delle udienze, distinguendole in collegiali e monocratiche. I calendari saranno trasmessi periodicamente, appena formati, al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica.

Nel caso in cui il presidente della sezione ritenesse opportuno, per esigenze sopravvenute, modificare i collegi rispetto ai calendari predisposti ne darà comunicazione e motivazione scritta al Presidente del Tribunale.

In caso di assenza o impedimento di uno dei giudici, lo stesso sarà sostituito dal magistrato che lo segue in ordine di anzianità, se disponibile, ovvero dal successivo. Il magistrato meno anziano di tutti sarà sostituito dal primo in ordine di anzianità che sia disponibile.

I presidenti delle sezioni, sentiti i direttori di cancelleria, potranno aumentare il numero delle udienze, in particolare collegiali, nel caso in cui ciò si renda necessario per l'assegnazione di processi che devono essere celermente definiti ovvero in concomitanza con il periodo in cui la sezione riceve le direttissime collegiali per garantire la celebrazione di udienze in tempo utile per procedere alla convalida dell'arresto.

I collegi, ove non vi siano motivi organizzativi ostativi, saranno costituiti con questo ordine:

- primo, terzo e quinto in ordine di anzianità
- secondo quarto e sesto in ordine di anzianità

Nella composizione dei collegi così come indicata la presidenza del primo collegio spetta al presidente di sezione, quella del secondo collegio al giudice con più elevata valutazione di professionalità (in caso di pari valutazione al più anziano in ruolo).

Il presidente del collegio adotta criteri oggettivi, predeterminati e verificabili per la designazione dell'estensore della sentenza, basati su rotazione automatica per numero e peso favorendo le condizioni per il rispetto dei termini per il deposito delle motivazioni.

B) SEZIONE PER PROCEDIMENTI PER DIRETTISSIMA EX ART. 558 C.P.P. (organico 69 + 13)

Le direttissime mantengono l'attuale distribuzione, riferita al numero dei giudici effettivamente presenti in ogni singola sezione.

I procedimenti per direttissima monocratici sono trattati da tutti i Giudici delle sezioni penali dibattimentali, della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione e della Corte di Assise, sulla base di turni trimestrali o quadrimestrali, elaborati dal presidente delegato ai procedimenti per direttissima e preventivamente trasmessi al Presidente del Tribunale.

I turni (che, salvo esenzioni disposte dalla Presidenza per specifiche e comprovate esigenze o sulla base di esoneri tabellari, riguardano anche i presidenti di dette sezioni) prevedono tre udienze giornaliere dal lunedì al sabato; essi sono redatti sulla base di un rigido criterio alfabetico, temperato esclusivamente dalla necessità di evitare concomitanze con le udienze dei giudici delle singole sezioni o con assenze dal lavoro dei singoli Giudici (ferie, partecipazioni a corsi, ecc.)

Al fine di ovviare alle possibili disparità di assegnazione dei processi direttissimi, variabile a seconda delle giornate, il Presidente coordinatore del settore, assegna progressivamente le convalide a seconda dell'ordine in cui perviene l'atto di presentazione del Pubblico Ministero in cancelleria (la prima convalida verrà assegnata al Giudice dell'aula 1, la seconda al Giudice dell'aula 2, la terza al Giudice dell'aula 3, la quarta al Giudice dell'aula 1 e così via), iniziando dall'aula del Giudice che tratta il minor numero di termini a difesa e tenendo conto del numero degli imputati, nel senso che se una presentazione con richiesta di convalida riguarda due o più imputati, il Giudice assegnatario salterà il successivo turno di assegnazione in corrispondenza del numero di arrestati, quindi se il processo riguarda due arrestati, salterà un solo turno di assegnazione, se riguarda tre arrestati due turni e così via. In caso di un numero di convalide superiore a nove (tre per ciascun Giudice), le convalide successive sono assegnate al Giudice meno gravato dai processi già pendenti perché rinviati dalle precedenti udienze di convalida dell'arresto in esito alla prima richiesta di termine a difesa, quindi, senza tener conto dei processi fissati in esito ad ulteriori rinvii, successivi al primo, che il Giudice dispone, per qualsiasi causa, nelle proprie udienze presso la sezione direttissime. Quando, in esito a queste assegnazioni il Giudice meno gravato, raggiunge il numero di processi equivalenti al Giudice

relativamente più gravato, riparte il criterio originario di assegnazione progressiva in base al numero dell'aula e, così, quando tutti e tre i Giudici raggiungono un pari numero complessivo (convalide + primi rinvii per termine a difesa) di processi direttissimi, il sistema progressivo di assegnazioni può proseguire.

La Procura della Repubblica è impegnata a presentare, per la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo, un numero di arrestati non superiore a sette unità per singolo Giudice, per un totale di ventuno imputati per ciascuna giornata di udienza. Gli arrestati devono essere presentati, tre per volta, ogni ora, fino alle ore 12,30.

Nel caso di superamento della soglia numerica convenzionale o dell'orario stabilito, il Giudice dell'aula provvederà al rinvio al giorno successivo ove i termini per la convalida lo consentono.

All'esito della convalida dell'arresto, indipendentemente dall'applicazione di misura cautelare, i giudizi che proseguono in data diversa, per richiesta di termine a difesa, saranno organizzati dal Giudice della convalida, il quale provvederà a rinviare sul proprio ruolo di udienza della sezione di appartenenza tutti i processi che proseguono con richiesta di giudizio ordinario che preveda l'assunzione di prove orali e di giudizio abbreviato subordinato alle medesime. Nel caso in cui la difesa non sia in grado di anticipare la scelta del rito, il Giudice della convalida indicherà nel verbale una data di rinvio sul proprio ruolo, ovviamente, successiva all'udienza del rinvio sul ruolo delle direttissime, per consentire la trattazione del processo, laddove il difensore si determini per la scelta del rito ordinario o abbreviato condizionato solo all'udienza di rinvio.

Nei giudizi che, indipendentemente dall'applicazione di misura cautelare, proseguono con richiesta di riti alternativi il Giudice dovrà organizzare il rinvio tenendo conto delle consuete indicazioni della cancelleria, preferibilmente, se possibile, nelle proprie successive udienze.

E' istituito un turno giornaliero di supplenza che sarà attivato in caso di improvviso impedimento del Giudice di turno o nel caso in cui il Giudice di turno, per tramutamento o trasferimento, non sia più in servizio al dibattimento penale

Il Giudice della convalida è competente a decidere tutte le istanze presentate successivamente all'udienza di convalida e gli incidenti di esecuzione.

Nel caso in cui il Giudice non sia più in servizio al dibattimento penale, il fascicolo sarà riassegnato dal Presidente della sezione di originaria appartenenza secondo il criterio della minore anzianità garantendo, in ogni caso, la rotazione interna.

Analogamente, si procederà in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione.

Le direttissime collegiali sono attribuite con turni mensili a rotazione a tutte le sezioni dibattimentali (ad eccezione del periodo feriale estivo)

Al fine di salvaguardare la tutela della genitorialità e delle situazioni di fragilità e, nel contempo, evitare disparità di trattamento tra tutti i Giudici impegnati nei turni direttissime, i magistrati interessati potranno chiedere di essere esonerati dal turno del sabato con inserimento supplementare nel turno ordinario. L'esonero dal turno del sabato, dunque, sarà compensato da un turno ordinario aggiuntivo.

C) CORTE DI ASSISE (organico 1 + 1)

La Corte di Assise rimane unica e composta da un presidente ed un giudice titolare e da un presidente e un giudice supplente. Il Presidente della Corte di Assise svolge la funzione come secondo incarico mentre il giudice a laterale risulta assegnato in via esclusiva.

Vengono assegnati alla (unica) Corte di Assise tutti i procedimenti di sua competenza e il presidente fissa la data della prima udienza sulla base delle richieste provenienti dall'ufficio GIP GUP.

In ipotesi di ripristino di più Corti di Assise, i procedimenti vengono assegnati "a rotazione" alle sezioni operanti (la cui attività, cioè, non sia stata sospesa) in base ad un turno mensile che comprende tutti i processi la cui pronuncia del GUP, all'esito dell'udienza preliminare, sia avvenuta in un giorno cadente nel mese del turno. Nel caso di giudizio immediato si prende in considerazione la data del provvedimento del GIP.

Le successive udienze collegiali di trattazione saranno celebrate in numero minimo di due udienze settimanali e potranno essere aumentate in ragione della necessità di una celere definizione dei processi.

In caso di incompatibilità del collegio, i procedimenti saranno trattati dal presidente e dal magistrato supplente in udienze collegiali fissate in date compatibili con le altre udienze della Corte d'Assise e con quelle indicate nei calendari della sezione di provenienza dei giudici supplenti.

In caso di ricusazione o astensione di un giudice della Corte di Assise, il magistrato ricusato o astenuto sarà sostituito dal supplente. In caso di mancanza o impedimento del supplente, il magistrato ricusato o astenuto sarà sostituito dal magistrato addetto alle sezioni dibattimentali con minore anzianità che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità.

Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga è designato quale magistrato "aggiunto", ai sensi dell'art. 10 L. 28.7.1989 n. 273, il giudice supplente della sezione.

Nel caso in cui fossero necessari due magistrati "aggiunti" fungerebbe da secondo "aggiunto" il magistrato addetto alle sezioni dibattimentali che ha conseguito da minor tempo la seconda valutazione di professionalità.

Al presidente e al giudice supplente verrà riconosciuta, in relazione all'effettivo impegno presso la Corte d'Assise, una riduzione del carico di lavoro presso la sezione di provenienza pari al 20%.

D) SEZIONE RIESAME, Dodicesima Sezione Penale (organico 9 + 1)

Il Tribunale del Riesame, corrispondente alla sezione dodicesima penale, ha un organico di dieci magistrati (9 giudici + Presidente); come per legge, si occupa di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali (articoli 309, 310, 322 bis e 324 c.p.p.).

I magistrati della sezione tengono, di norma, due udienze la settimana.

Il presidente ne tiene, di norma, una.

In ciascun giorno della settimana sono trattati nove procedimenti di riesame e sei di appello in materia di misure cautelari personali e reali, sino ad un massimo complessivo, ove possibile, di quindici procedimenti.

Quanto alla trattazione dei procedimenti vengono seguiti tendenzialmente i seguenti criteri:

- quella dei procedimenti di riesame è fissata preferibilmente al quarto giorno dall'arrivo degli atti trasmessi dall'Autorità procedente;
- quella dei procedimenti di appello è fissata a decorrere dall'undicesimo giorno dall'arrivo degli atti trasmessi dall'Autorità procedente;

- gli ulteriori procedimenti che superino il tetto di quindici sono fissati, ove possibile, al giorno immediatamente seguente.

I collegi sono formati secondo un modulo preordinato che si ripete nel tempo e prevede la rotazione dei componenti in modo che ogni giudice, nell'arco di ciascun periodo di quattro settimane, tenga udienza con tutti gli altri componenti la sezione. Il calendario, formato per periodi di tre cicli di quattro settimane ciascuno, è previamente trasmesso alla Presidenza del Tribunale.

I procedimenti per ogni udienza vengono assegnati seguendo l'ordine di anzianità dei componenti il Collegio al fine di attribuire tendenzialmente un numero uguale di procedimenti a ciascun giudice, tenuto, altresì, conto che la specificità delle funzioni consente e richiede di concentrare in capo ad uno o più relatori l'assegnazione delle procedure incidentali cautelari relative al medesimo processo.

Posto che il criterio del precedente può comportare che vi siano più ricorsi o appelli che hanno lo stesso relatore e che quindi vengono di default assegnati allo stesso, ed al fine quindi di salvaguardare il principio dell'assegnazione di un numero uguale di procedimenti a ciascun giudice, il presidente può assegnare la procedura ad un giudice diverso che viene individuato in quello che in quella data risulta assegnatario di un numero inferiore di procedure e, a parità di numero di procedure, al più anziano in ordine decrescente di anzianità.

E) SEZIONE AUTONOMA MISURE DI PREVENZIONE, Tredicesima sezione penale (organico 5 + 1)

La Sezione Autonoma Misure di Prevenzione (SAMP), corrispondente alla tredicesima sezione penale, e composta da sei giudici compreso il presidente, si occupa di gestione delle procedure relative alle misure di prevenzione temporanee e definitive, patrimoniali e personali con l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e da tutte le leggi compatibili con il c.d. codice antimafia in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

La trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione prevista dall'art. 34 D. Lgs. n. 159/2011 è assicurata con la previsione dell'operatività di una sezione con competenza esclusiva.

I criteri organizzativi della sezione sono, in sintesi, i seguenti:

Il Presidente titolare della sezione.

Dirige la sezione coordinando il lavoro dei giudici sul piano dell'indirizzo giurisprudenziale. In particolare: predispone i calendari e la composizione dei collegi; procede alla formazione dei ruoli di udienza fissando i ricorsi e designa i relatori attraverso un meccanismo di assegnazione automatica (per ordine alfabetico o per anzianità di ruolo) del quale tiene mensilmente a conoscenza tutti i giudici assegnatari anche al fine di organizzare la compensazione degli affari pervenuti; favorisce lo scambio di esperienze tra i giudici con costante elaborazione della giurisprudenza ed aggiornamento della evoluzione della stessa presso la Corte di Cassazione e data la natura della materia- la Corte europea dei diritti dell'uomo; vigila sulla attività della cancelleria; favorisce i rapporti istituzionali con le Autorità proponenti e con gli organismi professionali ed operanti nell'attività del terzo settore al fine di definire protocolli d'intesa che favoriscano la creazione di buone pratiche sia sul piano operativo che della gestione e destinazione dei patrimoni sequestrati e confiscati; coordina la partecipazione ai momenti di incontro e di natura scientifica e seminariale di tutti i giudici della sezione garantendo sempre

la terzietà sostanziale e formale dell'organo giudicante; garantisce l'alternanza nella nomina degli Amministratori Giudiziari attraverso criteri di rotazione ponderata curando l'aggiornamento di un apposito albo interno formato sulla acquisizione di disponibilità e la trasmissione dei curricula personali e verificando la pendenza degli incarichi presso l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Partecipa alla attività giudiziaria ed in particolare: presiede le udienze camerali e le camere di consiglio partecipando alle udienze in alternanza con gli altri giudici. Di regola svolge funzioni di relatore di misure di prevenzione personali e patrimoniali - valutando il diritto all'esonero parziale dal lavoro in relazione ai flussi di lavoro - e partecipa ai turni settimanali per l'esame e la decisione sulle istanze riferendo in camera di consiglio.

I Giudici.

Sono relatori di pratiche per misure di prevenzione personali e patrimoniali ed estensori delle relative decisioni, partecipano quindi alle udienze camerali ed alle camere di consiglio secondo il calendario; vengono designati quali giudici delegati di beni in sequestro ed in tale veste tengono i rapporti con gli amministratori giudiziari, ne controllano l'operato, provvedono sulle relative istanze, tengono le udienze di verifica dei crediti e di formazione dello stato passivo nelle procedure nelle quali operano come giudici delegati e riferiscono al collegio in merito alla liquidazione delle competenze degli amministratori giudiziari; svolgono queste incombenze sino all'esito del giudizio di secondo grado e quindi con riferimento a sequestri sottoposti ad impugnazione e durante lo svolgimento dell'intera relativa fase; partecipano ai turni giornalieri per l'esame e la decisione sulle istanze relative a misure di prevenzione personali in corso di esecuzione e riferiscono al collegio quando ciò è richiesto.

Le udienze.

La sezione, di norma, tiene udienza camerale tre giorni alla settimana (martedì, mercoledì, giovedì) per la trattazione dei procedimenti relativi a misure di prevenzione personali e patrimoniali e dei relativi incidenti di esecuzione. Le udienze di verifica crediti e di formazione dello stato passivo vengono tenute dai giudici delegati in altri giorni non riservati alle udienze collegiali.

Sono previsti altresì due giorni (lunedì e venerdì) nei quali hanno luogo camere di consiglio per la assunzione di decisioni di competenza collegiale su richieste di sequestro ed altre misure ablativo ed istanze inerenti misure personali in corso di esecuzione ovvero misure reali (richieste relative alla gestione dei beni in sequestro).

Criteri di formazione dei collegi.

I collegi vengono composti individuando di norma due organi giudicanti fissi presieduti dal Presidente della Sezione ed, in caso di assenza o impedimento, dal giudice anziano con l'utilizzo, a rotazione, del GOP nell'ambito dell'ufficio del processo o in caso di impossibilità del giudice professionale. La necessità di prevedere un doppio collegio deriva, oltre che da evidenti criteri di razionalizzazione del lavoro sul piano dell'autonomia di programmazione delle udienze relative a singole procedure incardinate, anche dalle questioni di incompatibilità "cognitive" ex art. 34 c.p.p. che si stanno estendendo, per una evoluzione della giurisprudenza di legittimità, anche ai procedimenti di prevenzione.

Criteri di formazione del ruolo di udienza e assegnazione dei procedimenti ai relatori.

Ogni procedimento è fissato ad ora predeterminata tenendo conto della sua prevedibile durata.

Le richieste di misura di prevenzione personali, le richieste di revoca delle stesse e quelle di aggravamento sono fissate secondo l'ordine cronologico di sopravvenienza per ogni tipologia di procedimento e sono inserite nelle udienze secondo un criterio che, di regola (tenuto conto della intensità del loro flusso), comporta la fissazione di un numero congruo di procedimenti per ogni tipologia. Il giudice relatore viene individuato attraverso un meccanismo di assegnazione automatica (per ordine alfabetico o per anzianità di ruolo) da parte del Presidente di Sezione del quale tiene mensilmente a conoscenza tutti i giudici assegnatari anche al fine di organizzare la compensazione degli affari pervenuti ed il relativo procedimento viene fissato di norma, secondo un ordine cronologico per collegio partendo dalla prima data utile per la fissazione (normalmente non oltre il trentesimo giorno dalla ricezione della richiesta).

Il Presidente ogni mese condivide con ogni giudice il numero di procedimenti pervenuti ed assegnati.

Le autorizzazioni alla deroga all'obbligo di soggiorno o all'orario di reperibilità per ragioni di lavoro per contratti a tempo indeterminato sono fissate direttamente dal giudice che provvede in via provvisoria - secondo i turni giornalieri prestabiliti - individuando la prima udienza utile (tendenzialmente con collegio del quale egli faccia parte divenendo anche il relatore) tra quelle che permettono la fissazione.

Le richieste di misure personali e patrimoniali (che richiedono la preliminare deliberazione sulla richiesta di sequestro dei beni) sono assegnate ai giudici della sezione secondo un criterio di assegnazione automatica (per ordine alfabetico o per anzianità di ruolo) con provvedimento del Presidente di Sezione che può derogare, con decisione motivata e consultati i giudici della sezione, al fine di equilibrare i carichi di lavoro in considerazione della specifica onerosità di determinate misure. Ai fini di cui sopra si computano i procedimenti nei quali è stato emesso decreto di sequestro dei beni o di amministrazione giudiziaria dei beni o di controllo giudiziario. Nel caso di restituzione della proposta all'organo proponente per approfondimenti istruttori e di riproposizione della proposta il procedimento rimarrà assegnato allo stesso giudice originariamente designato come relatore.

Il Presidente della Sezione in caso di deroga ai criteri predeterminati per l'assegnazione degli affari trasmetterà il relativo decreto al Presidente del Tribunale. Il Presidente del Tribunale, qualora condivida il contenuto del provvedimento assunto, lo trasmetterà, facendolo proprio, al Consiglio Giudiziario ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 Circolare Tabelle CSM 2026-2029. In caso di non condivisione trasmetterà il provvedimento al Presidente della Sezione con richiesta di approfondimenti e/o integrazioni anche dal punto di vista dei dati quantitativi e/o qualitativi relativi agli affari giudiziari oggetto di intervento.

Gli incidenti di esecuzione sono assegnati secondo gli stessi criteri sopra definiti. Normalmente viene designato giudice relatore il giudice che abbia maggiore conoscenza della fattispecie – soprattutto se complessa- per favorire comunque una rivisitazione effettiva della vicenda giudiziaria nell'ottica di una maggiore tutela del diritto di difesa. In tutti i casi di procedimenti riguardanti il riesame della pericolosità sociale, al fine di favorire una decisione assunta da un collegio diverso, verrà designato di norma un giudice appartenente ad un collegio diverso rispetto a quello che ha emesso il provvedimento genetico.

Nel caso in cui detto giudice non sia più in servizio in sezione, il presidente provvede alla assegnazione ai giudici secondo criterio di rotazione.

Trattazione e decisione su istanza relative a misure di prevenzione personali in corso di esecuzione.

Per l'esame e la delibazione (o decisione) delle richieste relative a modifiche delle prescrizioni relative a misure di prevenzione personali in corso di esecuzione, è istituito un turno tra i giudici della sezione ivi compreso il Presidente, salvo particolari esenzioni condivise con i giudici della Sezione ed in presenza di altri incarichi.

Il turno è giornaliero ed ha durata dalle ore 13.30 di un giorno sino allo stesso orario del giorno successivo, ivi compresa la giornata di sabato. In ogni caso il giudice di turno deve assicurare una pronta reperibilità.

Deposito dei provvedimenti decisori.

L'art. 8 commi 10 sexies e 10 septies D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017 ha introdotto i termini ordinari per il deposito dei provvedimenti decisori (15 giorni prorogabili fino a 90 giorni). In caso di revoca della misura di prevenzione personale per intervenuta cessazione della pericolosità sociale i provvedimenti saranno depositati, secondo indicazioni del Presidente, nel termine di 5 giorni dall'assunzione in decisione della richiesta trattandosi di decisioni che incidono comunque sulla libertà di circolazione delle persone.

F) SEZIONE GIP-GUP (1 + 1 + 41)

La specializzazione in due macrosettori.

L'analisi dei flussi e l'individuazione di macroaree di specializzazione comporta la necessità di intervenire anche sulla Sezione GIP-GUP prevedendo in particolare due macroaree di competenze riguardanti la materia della violenza di genere e di tutela della persona e del diritto penale dell'economia (alle quali attribuire orientativamente la metà dei giudici assegnati alla sezione) e ciò nell'ambito di una visione simmetrica rispetto alle competenze del dibattimento penale. Occorre in particolare, anche per assicurare una maggiore immediatezza nella trattazione degli affari, intervenire per creare quella necessaria formazione multidisciplinare nell'area della violenza di genere e di tutela della persona e ciò in ossequio alle indicazioni della normativa sovranazionale (Convenzione di Istanbul), nazionale e di carattere consiliare. Peraltro la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 12 dicembre 2024 in tema di ammissibilità della richiesta di indicente probatorio in presenza della sola sussistenza del reato catalogo (segnatamente artt. 572, 609 bis, 612 bis c.p.) commesso anche su persone offese adulte impone, nella prospettiva di un aumento delle richieste di audizioni anticipatorie della prova testimoniale, di prevedere delle figure di giudici specializzati nell'intervista di donne vittime di violenza. La creazione di due macroaree risponde ad una risposta giudiziaria necessariamente qualificata in due settori che richiedono particolari competenze e che vengono trattate dalla locale Procura attraverso la conduzione di indagini da parte di pubblici ministeri specializzati. Peraltro, l'aumento del numero dei giudici della Sezione (corrispondente ad una quota uguale alla metà rispetto ai pubblici ministeri complessivamente in organico presso la locale Procura della Repubblica) consente di evitare quell'abbinamento quasi biunivoco con il corrispondente settore dell'organo inquirente che in passato aveva sconsigliato un tale intervento ormai richiesto da una organizzazione giudiziaria moderna ed evoluta.

Giova sottolineare tuttavia come l'attuale applicativo in uso alla Sezione (c.d. sistema Aspen, cfr. parte relativa alla situazione informatica) non consenta di effettuare una effettiva compensazione degli affari fra giudici e come soltanto l'evoluzione di tale applicativo nel senso della previsione di criteri di compensazione degli affari che siano realmente operativi ed efficaci si pone come condizione necessaria per l'attuazione del programmato intervento tabellare che allo stato viene soltanto prefigurato con riserva di intervenire con variazione tabellare nel

momento di effettiva operatività dell'algoritmo di pesatura e di compensazione degli affari giudiziari sul modello del sistema GIADA operativo per il dibattimento penale.

1) Criteri di assegnazione

1. Assegnatario: è colui al quale il procedimento viene assegnato con provvedimento della Presidenza o con assegnazione automatica attraverso l'attivazione, tra le ore 13:15 e le ore 13:45 di ogni giorno feriale, del relativo sistema.

2. AsPen: è il programma informatico che provvede all'assegnazione automatica giornaliera in canestri e che attribuisce un valore di carico ai singoli procedimenti, al fine di garantire una funzione perequativa alle assegnazioni, utilizzando un criterio ponderale. Mediante chiave di accesso informatico, nella disponibilità esclusiva del Presidente e dell'Aggiunto, potranno essere modificate le assegnazioni automatiche, con provvedimento motivato, trasmesso ai magistrati interessati, e secondo le regole tabellari.

3. Canestro: è un insieme omogeneo, definito da una singola tipologia di provvedimenti richiesti al GIP-GUP, in relazione al quale vengono assegnate le richieste, con criterio alfabetico per il GIP e criterio randomico per il GUP.

4. Esenzione: consiste nella esclusione, pro quota o per tipo di affari, dalla trattazione degli affari penali, prevista in via generale dalle regole tabellari.

5. Esonero: consiste nella temporanea esenzione da future assegnazioni, pertinenti le funzioni GIP – GUP, anche per singole tipologie di affari, e dai turni.

6. Precedente: provvedimento giudiziale, posto in essere nell'ambito di un procedimento, che funge da criterio di riassegnazione del nuovo procedimento, ove esso sia conseguenza di separazione disposta dal PM. Perde rilievo dopo la definizione del processo, tranne che per la fase esecutiva. La rogatoria non costituisce precedente.

7. Richiesta: atto proveniente da un ufficio esterno, in relazione al quale viene disposta l'assegnazione di un fascicolo.

8. Riassegnazione: attribuzione di un procedimento già assegnato ad altro magistrato, con provvedimento motivato dell'ufficio di Presidenza.

9. Titolare turno convalide: magistrato al quale sono assegnati i procedimenti di convalida, secondo le regole di cui all'art. 2 ^{comma 7}. Al medesimo sono assegnate le richieste di intercettazioni telefoniche o ambientali urgenti del magistrato assegnatario assente o impedito.

10. Supplente assenti: magistrato al quale sono assegnati i procedimenti di convalida, secondo le regole di cui all'art. 2 ^{comma 7}. Al medesimo, quale "supplente", sono assegnati gli affari urgenti, diversi dalle intercettazioni, dell'assegnatario assente o impedito.

11. Turno convalide e supplenza assenti: turno di servizio relativo agli affari concernenti l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia richiesto da magistrato di altro ufficio, nonché il disbrigo degli affari urgenti dell'assegnatario assente o impedito, cui sono assegnati 2 magistrati al giorno, designati su base settimanale. Il turno viene definito con criterio a rotazione. In periodi particolari dell'anno – in genere quello estivo, pasquale e natalizio – sono previsti turni speciali e regole derogatorie per i quali il Presidente provvede a emanare specifiche disposizioni nel rispetto dei principi generali in materia tabellare.

12. Turno di soccorso: turno relativo agli affari urgenti, indifferibili e imprevedibili che non possono essere trattati utilizzando i normali criteri per la sostituzione del magistrato assente o impedito. Consiste in una lista dei magistrati dell'ufficio, scelti con il criterio della rotazione. Il turno è attivato alla data in cui si manifesta l'indifferibilità della trattazione.

13. Turno per la trattazione dei procedimenti chiamati all'udienza semestrale *ex art. 420 quater* c.p.p.

2) Regole di assegnazione dei nuovi affari.

1. I procedimenti sono assegnati uno per volta, con eccezione delle richieste di archiviazione per indagati ignoti, assegnate per gruppi di 50, e degli indagati noti, assegnate per gruppi di 20, seguendo l'ordine alfabetico e a partire dall'ultima assegnazione.

2. Si provvede con assegnazione automatica, attraverso il sistema AsPen e per canestri, al GIP, con correlativa individuazione del GUP, che non potrà mai sostituire l'assegnatario GIP.

3. Tranne che per i canestri relativi a misure cautelari, richiesta di rinvio a giudizio ordinaria e procedimenti riguardanti criminalità organizzata *ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, 416 bis e 270 bis c.p.*, l'assegnazione avviene per ordine alfabetico interno al canestro. Ove il procedimento si trasformi da relativo a reato ordinario a relativo reato di criminalità organizzata, vi sarà una attribuzione di punteggio nello specifico canestro attraverso AsPen.

4. Le richieste in sede esecutiva riguardano il GUP.

5. Nel caso di regressione, dovuta ad annullamento, si procede ad assegnazione automatica a nuovo GUP (ad eccezione della ipotesi di cui all'art. 623 ^{comma 1 lettera a} c.p.p.), con mantenimento dell'originario GIP, con data individuata al momento della comunicazione alla cancelleria centrale del provvedimento di annullamento.

6. Nel caso di richiesta di custodia cautelare, di richiesta di rinvio a giudizio ovvero di richiesta relativa a procedimenti riguardanti criminalità organizzata ai sensi del comma 3, il procedimento viene assegnato al magistrato che, nel relativo canestro, abbia il punteggio più basso di carico, determinato attraverso AsPen, con un criterio di attribuzione ponderale predeterminato.

7. I procedimenti di convalida di arresto e del fermo e le c.d. rogatorie interne *ex art. 294 ^{comma 5} c.p.p.* sono assegnati, nell'ordine che segue, ai magistrati di turno convalide e supplente assenti, indicati secondo un criterio a rotazione dei componenti l'Ufficio, tranne l'ipotesi di

turni speciali per particolari periodi dell'anno per i quali il Presidente Aggiunto provvede a emanare specifiche disposizioni nel rispetto dei principi generali in materia tabellare:

a) al titolare del turno convalide sono assegnate fino a 6 richieste, con un numero massimo di otto persone, nonché le richieste eccedenti la 12^a, finché non abbia incamerato richieste per un numero pari o eccedente rispetto al supplente assenti

b) al supplente assenti sono assegnate fino a 6 richieste, comprese tra la 7^a e la 12^a, con un numero massimo di otto persone; le richieste in eccedenza sono assegnate al titolare del turno convalide fino a quando non abbia incamerato richieste per un numero di persone pari o eccedente rispetto al supplente assenti, e quindi, alternativamente, all'uno e all'altro (ogni volta concentrandole comunque sul titolare del turno convalide fino a quando questi non abbia incamerato richieste per un numero di persone pari o eccedente rispetto al secondo). Ove le richieste pervenute superino il numero di 21 persone, le eccedenti sono assegnate al magistrato supplente assenti del giorno successivo, che a sua volta è sostituito con il turno di soccorso, utilizzabile anche ove il numero di persone coinvolte sia superiore a 32.

c) Nel caso di assenza o impedimento del titolare del turno convalide, gli affari di lui vengono trattati dal supplente assenti, le cui assegnazioni, nel caso di concreta necessità, vanno al supplente assenti della giornata successiva. Il turno di quest'ultimo è assunto dal magistrato primo nella tabella di soccorso. In tali ipotesi, le assegnazioni si intendono effettuate al magistrato che avrebbe dovuto assicurare il turno e non a quello che lo ha effettivamente assicurato. Nel caso di assenza o impedimento del supplente assenti, gli affari, nel caso di concreta necessità, vanno al supplente assenti della giornata successiva, le cui mansioni saranno svolte dal magistrato di turno della tabella di soccorso. In tali ipotesi, le assegnazioni si intendono effettuate al magistrato che avrebbe dovuto assicurare il turno e non a quello che lo ha effettivamente assicurato

d) La domenica, in caso di assenza o impedimento, per qualsiasi causa, del titolare del turno convalide o del supplente assenti, quello presente curerà anche gli adempimenti indifferibili del sostituto. Ove siano assenti o impediti entrambi i titolari interverrà il titolare del turno convalide del giorno precedente. In tali ipotesi, le assegnazioni si intendono effettuate al magistrato che avrebbe dovuto assicurare il turno e non a quello che lo ha effettivamente assicurato.

e) In caso di sopravvenuta assenza del magistrato già assegnatario di un turno convalide o supplenza assenti, fuor dei casi di imprevedibilità ed urgenza, ciascun servizio giornaliero è assicurato programmando direttamente la sostituzione con uno o più magistrati secondo il turno di soccorso attivato nel momento in cui si viene a conoscenza dell'impedimento. In tali ipotesi, le assegnazioni si intendono effettuate al magistrato che ha effettivamente assicurato il turno.

3) Regole di trattazione delle richieste relative a procedimenti già assegnati.

1. La richiesta relativa a procedimento già assegnato viene trattata dal magistrato assegnatario. Il procedimento conseguente a un provvedimento di separazione del PM si considera già assegnato. Successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, il GUP, che è sempre competente per l'esecuzione, provvede anche sulle richieste già di competenza del GIP ad eccezione della richiesta di archiviazione sempre riservata all'originario GIP. Il GUP provvede, altresì, sulla richiesta di incidente probatorio successiva alla richiesta di rinvio a giudizio.

2. I magistrati di turno sono incaricati degli adempimenti concernenti la convalida dell'arresto o del fermo anche quando la relativa richiesta viene formulata in un procedimento già assegnato, sempre che il titolare di detto procedimento non possa provvedere tempestivamente e personalmente all'adempimento. La Cancelleria, quando constata la pertinenza di una

richiesta di convalida ad un procedimento già assegnato, prende immediato contatto con il magistrato interessato. Se questi è impedito, o se comunque la celebrazione delle udienze comporta un sensibile pregiudizio alla sua organizzazione del lavoro, l'affare viene trattato dal magistrato di turno, secondo le regole che precedono, ferma restando l'originaria assegnazione per tutti gli adempimenti successivi al provvedimento sulla richiesta di convalida e di eventuale misura cautelare. Analogamente si procede quando il titolare del procedimento non viene rintracciato.

3. Nel caso di richiesta di applicazione della pena ex art. 447 c.p.p. è competente il GIP del procedimento ove egli non abbia disposto una misura cautelare personale. In tale ultima ipotesi provvederà un altro magistrato dell'ufficio, scelto con i criteri ordinari, diverso dal GUP. Assolto l'incombente ex art. 447, il procedimento verrà trattato dal GIP originario. Competente a decidere sulle archiviazioni è il GIP.

4. E' previsto un turno specifico per la trattazione delle udienze semestrali ex art. 420 *quater* c.p.p.

4) Regole di riassegnazione dei procedimenti.

1. La riassegnazione avviene con provvedimento motivato del Presidente, che segue le regole tabellari.

2. Nei casi di astensione, incompatibilità o ricsuzione, il procedimento viene riassegnato il medesimo giorno, secondo le regole generali, in cui viene comunicato l'accoglimento della astensione o ricsuzione. La riassegnazione a un nuovo GIP, in tal caso, non comporta la riassegnazione a nuovo GUP e viceversa.

3. Nel caso di riunione di procedimenti generata da provvedimento del PM:

a) se vi è assegnazione per uno solo di essi, il procedimento riunito viene assegnato al medesimo giudice;

b) se vi è assegnazione per entrambi, sarà assegnatario del procedimento riunito colui il quale abbia emesso – in ordine gradato – provvedimenti cautelari personali, reali, convalide di fermo o arresto per indagati liberi, sentenze di patteggiamento, proroghe indagini, oblazioni, intercettazioni telefoniche o ambientali;

c) nel caso di provvedimenti di pari grado, il procedimento è assegnato al titolare del procedimento con n. di RGNR più remoto;

d) ove i procedimenti riuniti originino da un unico precedente, sarà assegnatario il magistrato che abbia emesso il provvedimento.

4. Nel caso di separazione di procedimenti, generata da un provvedimento del PM:

a) il procedimento separato viene assegnato al magistrato assegnatario di quello originario;

b) nel caso di separazione conseguenza di richieste, aventi diversa natura, idonee a definire il procedimento, il procedimento avente ad oggetto una richiesta di archiviazione sarà assegnato all'originario GIP già designato.

5. Le disposizioni di cui ai punti 3.1, 4.3 e 4 non si applicano nei casi in cui siano decorsi tre anni dalla prima richiesta che individua il giudice. In questo caso il nuovo procedimento verrà assegnato ad altro GIP secondo i criteri ordinari.

Il rispetto del termine di tre anni è rimesso al controllo del Presidente della Sezione su sollecitazione del giudice assegnatario del procedimento.

Il nuovo giudice al quale viene assegnato il procedimento, decorsi tre anni dalla prima richiesta, se ha motivo di ritenere che detto procedimento presenti evidenti elementi di connessione con quello originario, trasmette gli atti al Presidente della Sezione con la richiesta di riassegnazione al primo giudice e con le proprie osservazioni. Il Presidente della Sezione, esaminata la richiesta, sentito il giudice assegnatario del procedimento originario, può disporre la riassegnazione del procedimento con la nuova richiesta a tale giudice nel caso in cui l'assegnazione ad altro giudice comporterebbe la dispersione di conoscenze già acquisite da parte del giudice originario.

6. Nel caso di assenza del magistrato assegnatario per un periodo prevedibilmente superiore ai 2 mesi, si procede a riassegnazione del suo ruolo di affari distribuendoli tra gli altri colleghi. Trenta giorni prima della presa di possesso in altro ufficio o dell'inizio dell'astensione obbligatoria per maternità, vengono sospese le assegnazioni di nuovi affari all'interessato.

7. Nel caso di contestuale pendenza di più di una delle condizioni di cui alle lettere a), b) del comma 1 dell'art. 8, ovvero nei casi di cui alla lettera c) della citata norma, il Presidente, con provvedimento motivato comunicato a tutti i componenti l'ufficio, su richiesta motivata del magistrato comunicata a tutti i componenti l'ufficio, può disporre la riassegnazione di uno o più procedimenti partendo da quelli con richieste di provvedimenti per ultime pervenute e quindi da quelli di più recente iscrizione, con l'inserimento nel sistema AsPen il medesimo giorno dell'emissione del provvedimento di riassegnazione e come ultimo dei procedimenti pervenuti.

5) Assenza o impedimento del magistrato assegnatario.

1. Nel caso di assenza o impedimento del magistrato assegnatario, salvi i casi di turni speciali, i provvedimenti urgenti sono presi dal supplente assenti del turno convalide del giorno in cui pervengono all'ufficio, tranne le richieste relative alle intercettazioni, trattate dal titolare del turno convalide. L'assegnatario, comunque, non può essere sostituito dal GUP del procedimento e in tal caso provvede l'altro magistrato di turno.

2. Ove non sia possibile così provvedere, si ricorre al turno di soccorso.

6) Criteri di fissazione delle udienze.

1. Per la celebrazione dei procedimenti camerali a partecipazione obbligatoria per il pubblico ministero ogni giudice della sezione tiene udienza almeno due volte al mese, secondo un calendario predisposto dalla Presidenza. È prevista fin d'ora la possibilità che venga per ogni giudice fissata una terza udienza mensile, qualora il concreto andamento del flusso degli affari ne consigliasse l'opportunità. È salva, comunque, la possibilità per i giudici della sezione di fissare udienze dello stesso tipo in date diverse, con riguardo ad uno o più procedimenti particolari, previ accordi diretti con il sostituto Procuratore interessato e con segnalazione alla Presidenza dell'Ufficio. Per i procedimenti camerali a partecipazione delle parti non obbligatoria il giudice provvede a fissare l'udienza secondo le necessità del caso concreto.

2. Le due udienze di cui alla prima parte del comma che precede sono utilizzate per la celebrazione delle udienze preliminari e dei giudizi speciali richiesti e disposti nel corso delle udienze stesse, nonché dei giudizi speciali richiesti od ammessi in altro contesto e suscettibili di agevole definizione. Per quelli di più rilevante impegno sarà normalmente fissata udienza straordinaria con l'accordo del sostituto interessato.

3. I ruoli delle udienze ordinarie per ogni mese solare sono stabiliti dal giudice secondo criteri di urgenza della celebrazione, temperati dalla congruenza del tempo a disposizione per gli avvisi rispetto alle esigenze del caso concreto, ed avuto comunque riguardo ai criteri generali stabiliti dal Tribunale per le priorità nell'ordine di trattazione degli affari.

7) Esenzioni e tipologia affari assegnati al Presidente e al Presidente Aggiunto.

1. Non sono ammesse esenzioni totali per alcuno dei componenti dell'ufficio.

2. Il Presidente di sezione è esentato dal 50% delle assegnazioni. A determinare la quota del residuo 50% non concorreranno le richieste relative alla funzione GUP né le richieste relative alla funzione GIP, tranne che si tratti di archiviazioni ignoti, decreti penali di condanna, oblazioni e di procedimenti per i quali è stata già fissata l'udienza da parte del giudice assente, impedito e trasferito ad altro ufficio.

3. Il Presidente Aggiunto è esentato dal 30% delle assegnazioni. A determinare la quota del residuo 70% non concorreranno le richieste relative alla funzione GUP e le richieste relative alla funzione GIP, tranne che si tratti di archiviazioni ignoti, decreti penali di condanna, oblazioni e di procedimenti per i quali è stata già fissata l'udienza da parte del giudice assente, impedito e trasferito ad altro ufficio.

4. Al Presidente ed al Presidente Aggiunto sono riservate le definizioni con decreto penale degli affari relativi ai reati ex articolo 116, 186 e 187 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 con la specificazione che i riti alternativi domandati in sede di opposizione (in essi compresa la richiesta di messa alla prova) verranno assegnati al GUP designato.

5. Entrambi, inoltre, provvedono sulle opposizioni a provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio. Tali provvedimenti verranno assegnati uno a testa per tipologia a partire dall'ultima assegnazione.

6. Nel rispetto di quanto previsto, per analogia, dall'art. 171 Circolare CSM Tabelle 2026-2029, spetta al Presidente e al Presidente Aggiunto vigilare sul tempestivo adempimento degli affari da parte dei Magistrati dell'ufficio con verifiche semestrali e adottare tutti i provvedimenti organizzativi ivi stabiliti per garantire il regolare svolgimento del servizio.

8) Esoneri

1. Possono essere disposti esoneri, in relazione alle funzioni GIP, GUP e ai turni, per un periodo da uno a tre mesi reiterabile con la medesima procedura, nei casi che seguono:

- a) richiesta di custodia cautelare relativa a più di sessanta indagati;
- b) celebrazione di giudizio abbreviato, anche nel corso dell'udienza preliminare, relativo a più di trenta imputati;
- c) casi eccezionali, prudentemente e restrittivamente valutati dal Presidente.

2. L'esonero viene disposto:

- a) su richiesta del magistrato interessato comunicata a tutti i componenti dell'ufficio;
- b) con provvedimento presidenziale motivato e comunicato a tutti i componenti dell'ufficio;
- c) nei casi di cui al comma 1 ^{lettera c}, la richiesta ed il provvedimento devono contenere le ragioni della eccezionalità del caso e l'indicazione delle cause che le hanno determinate.

3. Il magistrato esonerato è considerato impedito in relazione alla tipologia degli affari per cui è stato disposto l'esonero e viene sostituito dal magistrato supplente.

Al termine del periodo di esonero viene attribuito al magistrato, per ciascuna tipologia di richiesta per la quale l'esonero è stato disposto, il punteggio AsPen raggiunto dal magistrato dell'ufficio che aveva, al momento della richiesta, un punteggio pari (o, in mancanza, immediatamente inferiore) a quello dell'esonerato. Se più erano i magistrati con punteggio pari (o, in mancanza, immediatamente inferiore), all'esonerato viene attribuito il minore dei punteggi da essi raggiunti.

4. Il Presidente del Tribunale può disporre per la durata di mesi sei, prorogabili, l'esonero dai turni ordinari di convalida e supplenza assenti del magistrato il quale si occupi in via prevalente ed esclusiva di prole d'età inferiore ai sei anni in misura tale da contemperare le esigenze familiari del magistrato richiedente con quelle dell'Ufficio, tenendo conto, in particolare, del numero dei magistrati in servizio in sezione rispetto all'organico e di quelli effettivamente inseriti nei turni. L'esonero e l'eventuale proroga vengono disposti su richiesta motivata del magistrato interessato comunicata a tutti i giudici per eventuali rilievi ed osservazioni, con provvedimento presidenziale reso noto a tutti i componenti dell'ufficio. Con il provvedimento di esonero o di proroga, il Presidente dispone che il punteggio AsPen del magistrato esonerato sia ribassato con riferimento al canestro "richieste di misure cautelari" in misura proporzionale alla percentuale di esonero disposto. In alternativa all'esonero dai turni di convalida possono essere previste, sentito il magistrato interessato, ulteriori modalità di diversificazione del lavoro.

9) Attribuzione dei ruoli in caso di trasferimenti.

1. Nel caso di trasferimenti di più magistrati disposti col medesimo provvedimento a copertura di più vacanze dell'ufficio GIP, i ruoli vengono assegnati mediante l'attribuzione del ruolo del più anziano dell'ufficio GIP al più anziano di servizio dei nuovi magistrati.

2. Ai magistrati che inizino il servizio senza rilevare il ruolo di altro magistrato viene attribuito, per ciascun canestro, un punteggio iniziale pari al 95% (per quanto riguarda le funzioni GIP) e al 95 % (per quanto riguarda le funzioni GUP) di quello più basso in essere, per i magistrati già in servizio, nel giorno in cui concorrono per la prima volta alle assegnazioni.

Nel caso in cui prendano servizio nell'arco di 30 giorni, due o più magistrati senza rilevare il ruolo di altro magistrato in uscita, il coefficiente sopra indicato del 95% deve fare riferimento al punteggio più basso tra quello dei magistrati dell'ufficio in servizio da più di trenta giorni.

10) Riunioni dell'Ufficio.

1. Con ordine del giorno redatto dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente Aggiunto sono convocate periodicamente riunioni dei magistrati dell'Ufficio per realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione e per verificare l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti e approntare i più opportuni rimedi.

2. Gli incontri si tengono il lunedì con avviso dato con congruo anticipo, hanno cadenza mensile e sono introdotti da breve relazione dei colleghi che ne hanno tempestivamente segnalato e motivato per iscritto la opportunità.

11) Compiti collaborativi del Presidente Aggiunto.

I compiti collaborativi nella direzione della sezione attribuiti al Presidente Aggiunto concernono in modo specifico:

- 1) la predisposizione dei turni di convalida di arresto e fermo, la tabella feriale, la prenotazione delle udienze preliminari, la gestione delle aule di udienza, le autorizzazioni per le assenze giustificate dall'Ufficio
- 2) le questioni riguardanti la gestione dei registri informatici, il coordinamento della logistica e le risorse tecniche ed informatiche dell'Ufficio.

ULTRADECENNALITA'

La materia della permanenza ultradecennale dei magistrati presso lo stesso ufficio sarà trattata secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 gennaio 2006, n. 160, modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111 e secondo quanto ulteriormente previsto dal Regolamento attuativo approvato dal C.S.M. con deliberazione del 13 marzo 2008, nonché dalla circolare sulle Tabelle 2026-2029.

Si rappresenta che sono intervenuti provvedimenti legislativi di proroga del termine di permanenza in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Segnatamente l'articolo 11 del D.L. 30/12/2023 n. 215 convertito nella L. 28/2024 ha prorogato la permanenza dei giudici nella medesima situazione tabellare sino al 31/12/2024 con ciò coprendo le posizioni di ultradecennalità maturate nel periodo 31/12/2023-31/12/2024. Il D.L. 29/11/2024 n. 178 convertito con modificazioni nella Legge 23/1/2025 n. 24 ha prorogato sino al 30/6/2026 la permanenza tabellare dei giudici che hanno raggiunto il termine massimo di permanenza nell'esercizio delle funzioni nel periodo anteriore. L'orientamento del Consiglio Superiore della Magistratura sembra quello di assicurare la continuità della proroga nella permanenza nelle funzioni giudiziarie svolte, qualora il termine massimo sia stato maturato nell'anno solare 2024, fino al 30/6/2026.

L'articolo 3 D.L. n. 17/24 convertito nella L. 24/25 ha eliminato il termine massimo di permanenza nelle funzioni per i giudici addetti all'area della crisi della famiglia e ciò in previsione della prossima entrata in vigore del "Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie" e fino, quantomeno, alla data prevista per l'attuazione della riforma. Qualora il legislatore intervenisse con una proroga ulteriore in merito all'entrata in vigore del nuovo ufficio giudiziario, si ritiene che comunque la permanenza massima nelle funzioni troverebbe nella disciplina ordinaria un fondamento di deroga.

Non si rilevano pertanto, in relazione a tali ultimi interventi normativi, situazioni che comportino l'attivazione della procedura di rimozione dell'ultradecennalità. Peraltro, l'indizione di numerosi concorsi interni dovrebbe indurre i giudici interessati ad attivarsi per intervenire tempestivamente al fine di evitare interventi d'ufficio da parte del Presidente.

Milano, **28 gennaio 2026**

Si ringraziano per la collaborazione alla redazione del Documento Tabellare i Presidenti Vincenza Maccora, Patrizio Gattari, Paolo Guidi, i giudici Alberto Nosenzo, Emanuele Mancini, Federico Andrea Maria Salmeri e Ilaria Gentile, i Magrif del settore civile dottori Caterina Trentini, Antonio Stefano Stefani e Tullio Perillo, i Magrif del settore penale dottori Luigi Iannelli, Manuela Castellabate e Roberto Crepaldi, la Dirigente dottoressa Federica Fiordalisi, la Responsabile dell'Ufficio Innovazione dottoressa Lorella Piccione unitamente ai suoi collaboratori, la Responsabile della Segreteria Magistrati dottoressa Anna Maria Conte unitamente ai suoi collaboratori, la Responsabile dell'Ufficio del Personale dottoressa Maria Rosa Di Marzo, la Segreteria di Presidenza.

F.to Il Presidente del Tribunale
Fabio Roia